

Procedura aperta tramite piattaforma telematica SINTEL per l'

**AFFIDAMENTO DI SERVIZI SANITARI NELLE LOCALITÀ
BALNEARI DELL'AZIENDA N. 4 VENETO ORIENTALE.**

GARA N.:

**BOZZA CAPITOLATO SPECIALE DI GARA
GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA**

Indice generale

Introduzione.....	3
ART. 1 Oggetto.....	9
ART. 2 Durata dell’appalto.....	14
ART. 3 Valore dell’appalto.....	15
ART. 4 – Opzioni e rinnovi.....	15
ART. 5– Avvio del servizio e periodo di prova.....	15
ART. 6 Integrazione rete SUEM - Lotto 1.....	15
ART. 7 Oneri a carico della stazione appaltante.....	16
ART. 8 Oneri a carico della ditta appaltatrice.....	16
ART. 9 Personale.....	17
ART. 10 Caratteristiche e dotazioni degli automezzi: AMBULANZE.....	26
ART. 11 Manutenzione degli automezzi e delle attrezzature.....	28
ART. 12 Locali, arredi e presidi di uso corrente.....	28
ART. 13 Clausola sociale e obblighi dell’aggiudicatario nei confronti del personale impiegato nel servizio.....	28
ART. 14 Garanzie assicurative.....	28
ART. 15 Risoluzione del contratto.....	29
ART. 16 Controlli.....	30
ART. 17 Verifica di conformità.....	30
ART. 18 Inadempimenti e penali.....	30
ART. 19 Procedimento di contestazione dell’inadempimento ed applicazione delle penali.....	32
ART. 20 Osservanza della legislazione sulla sicurezza.....	33
ART. 21 Scioperi e cause di forza maggiore.....	34
ART. 22 Cauzione definitiva.....	34
ART. 23 Pagamenti.....	35
ART. 24 Trattamento dei dati.....	36
ART. 25 Responsabile esterno del trattamento dei dati.....	37
ART. 26 Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.....	38
ART. 27 Obblighi previsti dal codice di condotta dei dipendenti pubblici, di cui al d.p.r. 62/2013..	38
ART. 28 Obblighi di cui all’art. 53, comma 16 ter D. Lgs. n. 165/2001 “incompatibilità ex dipendenti della pubblica amministrazione”.....	39
ART. 29 Obbligo di osservanza dei protocolli di legalità e dei patti di integrità.....	39
ART 30 Stipulazione del contratto.....	40
ART. 31 Spese contrattuali, imposte e tasse.....	40
ART. 32 Recesso unilaterale.....	40
ART. 33 Foro esclusivo.....	40
ART. 34 Norme e condizioni finali.....	40

Introduzione

L’Azienda Ulss n. 4 Veneto Orientale, fin dal 2014, realizza sinergie con gli Enti Locali e gli attori economici, al fine di valorizzare le destinazioni turistiche con un’offerta di servizi ed azioni attente al benessere e alla salute dei turisti che affluiscono nelle località balneari di competenza del territorio di riferimento.

Nell’ambito del contesto generale dei flussi turistici a livello nazionale, nel quale si inseriscono i servizi socio-sanitari erogati dall’Azienda, il Veneto ha registrato nel 2019 circa 20,2 milioni di arrivi e 71,2 milioni di presenze consolidando così il primato, che dura da anni, di prima regione turistica d’Italia grazie alla sua ampia offerta di scenari paesaggistici (città d’arte, destinazioni montane, termali, lacuali e balneari), nonché di servizi dedicati ai visitatori, siano essi italiani o stranieri.

Di seguito si propongono i flussi turistici delle regioni italiane nel periodo 2010-2019:

In questo scenario confortante, si inserisce il litorale dell’Aulss4, nel quale insistono le località balneari di Bibione, Caorle, Eraclea, Jesolo e Cavallino-Treporti. Tale comprensorio turistico balneare è il primo in Italia per numero di presenze e arrivi di turisti stranieri.

Per far fronte a tale affluenza, L’azienda attiva annualmente servizi socio-sanitari nel periodo estivo che vengono utilizzati però non solo dai turisti italiani e stranieri, ma anche da operatori e lavoratori del settore turistico che gestiscono attività commerciali, nell’ambito della ristorazione e delle attività ludiche, nonché nelle strutture ricettive. Vi sono inoltre molti soggetti che possiedono una casa di vacanza o che effettuano il c.d. turismo “pendolare”.

Di seguito si propongono i dati turistici del 2020 raffrontati a quelli del 2019.

Movimento Turistico nel Veneto

Analisi movimento annuale per comprensorio turistico periodo gennaio – settembre 2020

Comprensorio	ARRIVI		PRESENZE		TOTALE	
	Italiani	Stranieri	Italiani	Stranieri	Arrivi	Presenze
Mare	1.389.228	904.306	7.353.193	6.158.759	2.293.534	13.511.952
Città d'arte	1.324.598	1.311.110	3.711.809	3.389.459	2.635.708	7.101.268
Lago	481.034	706.933	1.455.249	3.782.541	1.187.967	5.237.790
Montagna	502.504	184.718	2.252.465	703.892	687.222	2.956.358
Terme	221.093	36.399	642.544	188.442	257.492	830.986
TOTALE REGIONE	3.918.457	3.143.466	15.415.960	14.223.093	7.061.923	29.638.354

Confronto presenze turistiche nel litorale Aulss 4 Anni 2019-2020

COMUNE	PRESENZE 2019	PRESENZE 2020
Caorle	4.319.483	1.867.330
Eraclea	495.225	152.667
Jesolo	5.438.519	2.624.773
Bibione	5.851.482	2.394.301
Cavallino Treporti	6.269.451	2.414.872
TOTALE AULSS4	22.374.160	9.453.943

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica Regione del Veneto su dati Istat -Regione Veneto

Dai dati esposti si evince che la stagione turistica 2020 è stata del tutto particolare rispetto alle precedenti annualità, in quanto condizionati dall'emergenza sanitaria da Covid 19 e dalle conseguenti misure di prevenzione e contrasto della diffusione del Virus.

I dati più confortanti sono relativi al 2019, quando, in condizioni ottimali per il turismo, si sono registrati 22,3 milioni di presenze nelle spiagge dell'Aulss4. Di queste, oltre il 70% riguardano turisti stranieri, in particolare tedeschi (47,5% degli stranieri) ed austriaci (15,5% degli stranieri), mentre il restante 30% circa è costituito da turisti italiani.

Nel 2020, il flusso turistico si è caratterizzato da circa 9,4 milioni di presenze, soprattutto di turisti italiani. Infatti, i flussi hanno risentito dei limiti agli spostamenti delle persone che hanno consentito una mobilità in entrata secondo gli step temporali di seguito indicati:

- possibilità di muoversi all'interno della Regione Veneto, dal 18 maggio 2020;
- possibilità di arrivo dalle altre regioni italiane e dai Paesi dell'UE, dell'area Schengen e dal Regno Unito, dal 3 giugno 2020;
- possibilità di arrivo da Paesi EXTRA UE, a partire dal 15 giugno 2020.

L'organizzazione dei servizi sanitari estivi di questa Azienda, per il 2020, è quindi stata modulare e progressiva, in base ai flussi di turisti e alle prenotazioni presso le principali strutture ricettive (hotel, residence, campeggi) e tale modularità vuole essere prevista anche nel presente capitolato.

Pronto soccorso e Punto di Primo Intervento: dati di attività

Se analizziamo i dati complessivi relativi agli accessi ai PS e ai PPI aziendali da maggio a settembre 2020, confrontandoli con quelli dell'anno precedente, si percepisce sin da subito quale sia stato l'andamento nel corso d'anno 2020, caratterizzato purtroppo dalle restrizioni legate alle misure di contenimento del Coronavirus:

Accessi ai PS e PPI aziendali da Maggio a Settembre 2020 – confronto 2019

Accessi complessivi	anno 2019	anno 2020	delta	delta %
maggio	8.287	4.519	-3.768	-45,5%
giugno	12.140	7.278	-4.862	-40,0%
luglio	13.416	10.239	-3.177	-23,7%
agosto	14.340	11.855	-2.485	-17,3%
settembre	9.405	7.823	-1.582	-16,8%
totale	57.588	41.714	-15.874	-27,6%


Accessi ai PS e PPI aziendali da Maggio Settembre 2020 – provenienza degli utenti

Complessivo PS/PPI	anno 2019	anno 2020	delta	delta %
ULSS 4	35.638	27.733	-7905	-22,2%
Regione Veneto	7.457	6.129	-1328	-17,8%
Extra regione	6.530	4.738	-1792	-27,4%
Stranieri UE	7.152	2.758	-4394	-61,4%
Stranieri extra UE	811	356	-455	-56,1%
TOTALE	57.588	41.714	-15.874	-27,56%

Gli accessi di turisti italiani sono stati pari al 92,54%, mentre gli stranieri sono stati complessivamente pari al 7,46%.

Nella tabella successiva si riporta l'analisi degli accessi ai PS e ai PPI aziendali distinti per codice triage:

Si sono registrati n. 3.435 accessi con codice di controllo (8,24% del totale), n. 26.704 accessi con codice bianco (pari al 64,05% del totale), n. 2.601 accessi con codice verde (6,24% del totale), n. 8.353 codici gialli (20,04%) e n. 597 codici rossi (1,43% sul totale).



Punto di Primo Intervento di Bibione

Accessi al PPI di Bibione da Maggio a Settembre 2020

PPI Bibione	anno 2019	anno 2020	delta	delta %
giugno	1.149	500	-649	-56,5%
luglio	1.511	1.057	-454	-30,0%
agosto	1.798	1.541	-257	-14,3%
settembre	737	600	-137	-18,6%
totale	5.195	3.698	-1.497	-28,8%

Punto di Primo Intervento di Caorle:

Accessi al PPI di Caorle da Maggio a Settembre 2020

PPI CAORLE	ANNO 2019	ANNO 2020	DELTA	DELTA %
maggio	334	118	-216	-64,7%
giugno	832	404	-428	-51,4%
luglio	1.050	755	-295	-28,1%
agosto	1.177	1.048	-129	-11,0%
settembre	566	379	-187	-33,0%
totale	3.959	2.704	-1.255	-31,7%

Punto di Primo Intervento di Cavallino-Treporti:

Accessi al PPI di Cavallino Treporti da Maggio a Settembre 2020

PPI CAVALLINO	ANNO 2019	ANNO 2020	DELTA	DELTA %
maggio	403	107	-296	-73,4%
giugno	841	271	-570	-67,8%
luglio	935	597	-338	-36,1%
agosto	1.008	863	-145	-14,4%
settembre	517	453	-64	-12,4%
totale	3.704	2.291	-1.413	-38,1%

Punto di Primo Intervento Avanzato di Jesolo:

Accessi al PPI A di Jesolo da Maggio a Settembre 2020

PPI A JESOLO	ANNO 2019	ANNO 2020	DELTA	DELTA %
maggio	1.316	474	-842	-64,0%
giugno	2.117	1.157	-960	-45,3%
luglio	2.474	1.712	-762	-30,8%
agosto	2.737	2.043	-694	-25,4%
settembre	1.546	1.190	-356	-23,0%
TOTALE	10.190	6.576	-3.614	-35,5%

Sia gli operatori turistici che le persone che si recano in vacanza nel litorale, nel tempo hanno sempre più apprezzato le mete di vacanza del Veneto Orientale in quanto in grado di soddisfare i loro bisogni anche in termini di prestazioni sanitarie (pronto soccorso, dialisi, assistenza infermieristica domiciliare, medicina turistica).

L’organizzazione dell’area dell’emergenza-urgenza nel periodo estivo prevede il potenziamento di Punti di Primo intervento aziendali presenti sul litorale con dispiegamento di risorse umane, strumentali e materiali in grado di soddisfare il bacino di utenza delle principali località.

Considerata la mole di personale sanitario necessaria per soddisfare tali esigenze, e la carenza di tali figure professionali da reclutare, divenuta nel tempo una criticità importante, si è resa necessaria l’esternalizzazione dei servizi mediante l’affidamento a terzi in appalto o in convenzione.

Essendo prossima la scadenza della nuova gara d’appalto per la gestione di questi servizi, e in considerazione della contestuale difficoltà, come già accennato, di reperire personale sanitario, obiettivo del presente appalto è quello di proseguire con l’esternalizzazione del servizio, ma nel contempo porre le basi affinché il servizio possa essere nuovamente gestito dall’Azienda nel lungo termine.

I modelli organizzativi proposti per i PPI Aziendali prevedono l’attivazione del periodo estivo indicativamente da maggio a settembre, con un potenziamento nel periodo di alta stagione.

In particolare, per quanto concerne il PPI avanzato di Jesolo, è emersa la necessità di un potenziamento, oltre che in estate, anche in altri particolari periodi dell’anno (Pasqua, Natale, Pentecoste), periodi in cui si registra un incremento delle presenze turistiche. E’ prevista, inoltre, la presenza in servizio di due medici H24 nel periodo invernale, dettata dal fatto che il medico di PPI a Jesolo ha anche funzioni ospedaliere. Viene, poi, introdotta nel periodo estivo, la figura dell’assistente di sala per il necessario supporto informativo, documentale e di interpretariato in lingua inglese e tedesca rivolto ai pazienti e ai loro famigliari che si recano al PPI Avanzato di Jesolo.

Sono previste, inoltre, quali attivazioni opzionali, le prestazioni mediche specialistiche di pediatria, ortopedia e ginecologia da rendersi nel periodo estivo presso il Presidio Ospedaliero di Jesolo, in ragione dei considerevoli flussi turistici che si riversano nel litorale per trascorrere una vacanza.

E’ stata inserita anche l’opzione di un terzo infermiere, nel periodo di alta stagione, presso i PPI, da attivarsi nel caso in cui il turno non possa essere coperto da infermieri aziendali.

Sulla scorta di quanto descritto fino ad ora, sarà importante prevedere un modello organizzativo che valuti le competenze del personale sanitario da impiegare, nonché un percorso di tutoraggio e formazione per l’apprendimento dei protocolli e delle procedure aziendali.

La procedura di gara per l'affidamento del servizio di cui si tratta è subordinata al parere della C.R.I.T.E. – Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia. Pertanto questa Azienda U.L.S.S. si riserva la più ampia facoltà di annullare la presente procedura nel caso di parere C.R.I.T.E. negativo, ovvero di rettificare gli atti di gara qualora gli stessi non fossero conformi alle eventuali prescrizioni della C.R.I.T.E., senza che le ditte possano vantare pretesa alcuna.

ART. 1 Oggetto

Il presente capitolato speciale ha per oggetto l'affidamento di servizi sanitari relativi a prestazioni mediche, infermieristiche e alla fornitura di ambulanza con autista, secondo il prospetto che segue:

LOTTO	LOCALITÀ	DESCRIZIONE SERVIZI	INDIRIZZO
Lotto 1	Punto di primo intervento (di seguito anche PPI) di Caorle (VE)	Prestazioni mediche infermieristiche e fornitura di ambulanze con autista	Via Riva dei Bragozzi, 138 Caorle (VE)
	Punto di primo intervento di Bibione (VE)		Via Maya, 1 San Michele al Tagliamento (VE)
	Postazione di Eraclea Mare (VE)	Prestazioni infermieristiche e fornitura di ambulanza con autista	Via Dancalia, 66 Eraclea (VE)
	Presidio ospedaliero di Jesolo (VE)	Prestazioni mediche e infermieristiche e fornitura di ambulanze con autista	Via Levantina, 104 Jesolo (VE)
Servizio opzionale A)	Presidio ospedaliero di Jesolo (VE)	Prestazioni mediche specialistiche presso PO Jesolo	Via Levantina, 104 Jesolo (VE)
Servizio opzionale B)	Varie sedi dettagliate nel capitolato specifico	Assistenza primaria turistica diurna e Guardia medica turistica notturna	Vari indirizzi delle sedi dettagliate nel capitolato specifico

Di seguito nel dettaglio viene descritta la tipologia e modulazione dei servizi, suddivisi per singolo lotto.

Il Punto di Primo Intervento di Cavallino è attualmente gestito in regime di Convenzione ex artt. 56 e 57 del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i.) dall'Associazione Volontari del Soccorso Cavallino Treporti.

Lotto unico

Punto di Primo Intervento di Caorle

È prevista l'erogazione di servizi sanitari di gestione del PPI di Caorle mediante prestazioni mediche, infermieristiche e la fornitura di ambulanze con autista. Il servizio sarà garantito **tutto l'anno**, con la seguente modularità (le date sono indicative con una variazione in più o in meno di una decina di giorni):

periodo invernale:

- dal 1 gennaio (dalle ore 8.00) al 1 maggio (alle ore 8.00) e dal 1 ottobre (dalle ore 8.00) al 1 gennaio (alle ore 8.00) viene richiesto un servizio con n. 1 ambulanza di

emergenza completa di equipaggio composto da autista e infermiere (con presenza nelle 24 ore) e medico (con presenza in un turno di 12 ore);

periodo estivo:

- dal 1 maggio (dalle ore 8.00) al 20 maggio (alle ore 8.00) e dal 16 settembre (dalle ore 8.00) al 1 ottobre (alle ore 8.00) viene richiesto un servizio con n. 1 ambulanza di emergenza completa di equipaggio composto da autista, infermiere e medico (con presenza nelle 24 ore), oltre ad un infermiere preferibilmente con competenza di triage (h 12 notturne – dalle ore 20.00 alle ore 08.00)
- dal 20 maggio (dalle ore 8.00) al 16 settembre (alle ore 8.00) viene richiesto un servizio con n. 2 ambulanze di emergenza: la prima completa di equipaggio composto da autista, infermiere e medico, mentre la seconda completa di autista e infermiere (entrambe con presenza nelle 24 ore), oltre ad un infermiere preferibilmente con competenza di triage (12 notturne – dalle ore 20.00 alle ore 08.00).

Di seguito lo schema di organizzazione del servizio:

PERIODO	DATA INIZIO	DATA FINE	AMBULANZA	AUTISTA	INFERMIERE	MEDICO
invernale	1 gennaio (8.00)	1 maggio (8.00)	1 H24	1 H24	1 H24	1 H12 diurno
estivo	1 maggio (8.00)	20 maggio (8.00)	1 H24	1 H24	1 H24 1 H12 notturno	1 H24
	20 maggio (8.00)	16 settembre (8.00)	2 H24	2 H24	2 H24 1 H12 notturno	1 H24
	16 settembre (8.00)	1 ottobre (8.00)	1 H24	1 H24	1 H24 1 H12 notturno	1 H24
invernale	1 ottobre (8.00)	1 gennaio (8.00)	1 H24	1 H24	1 H24	1 H12 diurno

Punto di Primo Intervento di Bibione

È prevista l'erogazione di servizi sanitari di gestione del PPI di Bibione, mediante prestazioni mediche, infermieristiche e la fornitura di ambulanze con autista. Il servizio sarà garantito **solo per il periodo estivo**, con la seguente modularità (le date sono indicative con una variazione in più o in meno di una decina di giorni):

- dal 20 aprile (dalle ore 8.00) al 30 aprile (alle ore 20.00), viene richiesto un servizio con ambulanza di emergenza completa di equipaggio composto da autista, infermiere e medico (con presenza in un turno di n. 12 ore ed orario 8.00 – 20.00)
- dal 1 maggio (dalle ore 8.00) al 20 maggio (alle ore 8.00) e dal 16 settembre (dalle ore 8.00) al 30 settembre (alle ore 20.00), viene richiesto un servizio con n. 1 ambulanza di emergenza completa di equipaggio composto da autista, infermiere e medico (con presenza nelle 24 ore), oltre ad un infermiere preferibilmente con competenza di triage (h 12 notturne – dalle ore 20.00 alle ore 08.00)
- dal 20 maggio (dalle ore 8.00) al 16 settembre (alle ore 8.00), viene richiesto un servizio con n. 2 ambulanze di emergenza: la prima completa di equipaggio composto da autista, infermiere e medico, mentre la seconda completa di autista e infermiere

(entrambe con presenza nelle 24 ore), oltre ad un infermiere preferibilmente con competenza di triage (h12 notturne – dalle ore 20.00 alle ore 08.00).

Di seguito lo schema di organizzazione del servizio:

PERIODO	DATA INIZIO	DATA FINE	AMBULANZA	AUTISTA	INFERMIERE	MEDICO
estivo	20 aprile (8.00)	30 aprile (20.00)	1 H 12 diurno	1 H 12 diurno	1 H 12 diurno	1 H 12 diurno
	1 maggio (8.00)	20 maggio (8.00)	1 H24	1 H24	1 H24 1 H12 notturno	1 H24
	20 maggio (8.00)	16 settembre (8.00)	2 H24	2 H24	2 H24 1 H12 notturno	1 H24
	16 settembre (8.00)	30 settembre (20.00)	1 H24	1 H24	1 H24 1 H12 notturno	1 H24

Postazione di Eraclea Mare

E’ richiesta l’erogazione di servizi sanitari di gestione del PPI di Eraclea, mediante prestazioni infermieristiche e la fornitura di ambulanza con autista. Il servizio sarà garantito **solo per il periodo estivo**, con la seguente modularità (le date sono indicative con una variazione in più o in meno di una decina di giorni):

- dal 1 giugno (dalle ore 10.00) al 10 settembre (alle ore 20.00), viene richiesto un servizio con n. 1 ambulanza di emergenza completa di equipaggio composto da autista e infermiere (con presenza h 10 ore, dalle ore 10.00 alle ore 20.00)

Di seguito lo schema di organizzazione del servizio:

PERIODO	DATA INIZIO	DATA FINE	ORARIO	AMBULANZA	AUTISTA	INFERMIERE	MEDICO
estivo	01 giugno	10 settembre	10 ore	1	1	1	/

Punto di Primo Intervento-Avanzato di Jesolo

È prevista l’erogazione di servizi sanitari di gestione del PPI Avanzato di Jesolo, mediante prestazioni mediche, infermieristiche e la fornitura di ambulanze con autista soccorritore. Il servizio sarà garantito **tutto l’anno**, con la seguente modularità (le date sono indicative con una variazione in più o in meno di una decina di giorni):

periodo invernale:

dal 1 gennaio (dalle ore 8.00) al 1 maggio (alle ore 8.00) e dal 16 ottobre (dalle ore 8.00) al 1 gennaio (alle ore 8.00), vengono richiesti i seguenti servizi:

- servizio di ambulanza: n. 2 ambulanze di emergenza e relativi n. 2 autisti, di cui una con presenza nelle 24 ore ed una con presenza nella fascia oraria 8.00 - 20.00, con ambulanza reperibile notturna (20.00-8.00);
- servizio medico: n. 2 medici con presenza nelle 24 ore, di cui uno dedicato ad attività intra-ospedaliera ed uno dedicato anche ad attività di emergenza-urgenza extra-ospedaliera;
- servizio infermieristico: n. 3 infermieri nella fascia oraria 8.00 - 20.00 e n. 2 infermieri nella fascia oraria 20.00 - 8.00;
- servizio OSS: il servizio dovrà garantire n. 1 operatore socio-sanitario con presenza nella fascia oraria 8.00-20.00;
- servizio di reperibilità: n. 1 infermiere e n. 1 autista reperibili nella fascia oraria 20.00 - 8.00;

periodo estivo:

dal 1 maggio (8.00) al 16 ottobre (8.00), vengono richiesti i seguenti servizi:

- servizio di ambulanza: n. 2 ambulanze di emergenza e relativi n. 2 autisti con presenza nelle 24 ore;
- servizio medico: n. 2 medici con presenza nelle 24 ore, di cui uno dedicato ad attività intra-ospedaliera ed uno dedicato anche ad attività di emergenza-urgenza extra-ospedaliera;
- servizio infermieristico: n. 4 infermieri nella fascia oraria 8.00 - 20.00 e n. 3 infermieri nella fascia oraria 20.00 - 8.00;
- servizio OSS: n. 2 operatori socio-sanitari con presenza nella fascia oraria 8.00-20.00;
- servizio di assistenza di sala: n. 1 assistente/hostess di sala per accoglienza pazienti, pratiche amministrative e interpretariato in inglese e tedesco, dalle 8.00 alle 20.00;

particolari festività dell'anno:

Durante il periodo Natalizio (dal 24 dicembre al 7 gennaio), il periodo Pasquale (dal giovedì al giovedì successivo), festa della Liberazione (dal 24 aprile al 26 aprile), festa del Primo Maggio (dal 30 aprile al 2 maggio) e Pentecoste (dal giovedì al giovedì successivo), vengono richiesti i medesimi servizi del periodo estivo.

Di seguito lo schema di organizzazione di servizio:

PERIODO INVERNALE (DAL 1° GENNAIO H 8.00 AL 1 MAGGIO H 8.00 E DAL 16 OTTOBRE H 8.00 AL 1 GENNAIO H 8.00)				
Servizio richiesto	8.00 - 20.00	20.00 - 8.00	H24	Reperibilità 20.00 - 8.00
Infermiere	3	2		1
Medico			2	
Autista	1		1	1
Ambulanza	1		1	1
OSS	1			
PERIODO ESTIVO (DAL 1° MAGGIO H 8.00 AL 16 OTTOBRE H 8.00) E DURANTE PARTICOLARI FESTIVITÀ DELL'ANNO				
Servizio richiesto	8.00 - 20.00	20.00 - 8.00	H24	
Infermiere	4	3		
Medico			2	
Autista			2	
Ambulanza			2	
OSS	2			
Assistente di Sala	1			

Il servizio prevede, nei periodi e nelle fasce orarie sopra indicate le seguenti prestazioni:

- guardia per urgenze-emergenze di pronto soccorso e nei reparti del Presidio Ospedaliero di Jesolo con tutte le attività connesse al servizio;
- consulenze mediche;
- assistenza dei pazienti durante i trasporti, secondo i protocolli aziendali in vigore;
- durante ciascun turno di guardia dovrà essere identificato e specificato nei turni il medico con funzioni di team leader del turno.

Il controllo dell’operato clinico sarà a carico del Direttore dell’U.O. competente del Presidio Ospedaliero di riferimento, di concerto con il Direttore del Dipartimento di Area Critica pediatrica ed adulta, o di un suo incaricato, che provvederà periodicamente a verificarlo e a valutarlo.

Inoltre, a supporto dell’utenza che accede alle cure nell’area emergenza-urgenza del PPI A di Jesolo, dovrà essere svolta , nel periodo estivo, la seguente attività:

1. Accoglienza pazienti e accompagnatori prima del triage e in sala d’attesa;
2. Comunicazione con i familiari/accompagnatori dei pazienti e tra loro e il personale di triage (soprattutto in caso di assenza del personale amministrativo interprete aziendale)
3. Servizio di interpretariato in lingua inglese e tedesca nell’ambito dell’accoglienza e del supporto al paziente (con eventuale accompagnamento ai reparti per prestazioni specialistiche nei casi di urgenza/barriera linguistica)
4. Supporto al pagamento prestazioni presso i punti gialli/CUP.

Il servizio è attivo H12, con orario 8.00 – 20.00, 7 gg. su 7, compresi i festivi.

Infine con riferimento ai servizi previsti in reperibilità, il tempo di intervento deve essere il più breve possibile e comunque non superiore ai 45 minuti dalla chiamata.

SERVIZIO OPZIONALE A) DEL LOTTO 1

Sono previste, inoltre, quali attivazioni opzionali, le prestazioni mediche specialistiche di pediatria, ortopedia, ginecologia, otorinolaringoiatria, oculistica e dermatologia da rendersi nel periodo estivo, presso il Presidio Ospedaliero di Jesolo, in ragione dei considerevoli flussi turistici che si riversano nel litorale per trascorrere una vacanza. Di seguito si riporta il prospetto che riassume i fabbisogni stimati (le date e gli orari sono indicativi e potranno subire variazioni in ragione dell’effettivo fabbisogno):

Specialità	periodo	data inizio	data fine	giorni totali	Orario giornaliero	orari ambulatorio
Pediatria	estivo	01-giu	31-ago	91	6	10.00-13.00 e 17.00-20.00
Ortopedia	estivo	01-giu	31-ago	91	6	8.00-14.00
Ginecologia	estivo	01-giu	31-ago	91	6	10.00-13.00 e 17.00-20.00
Otorinolaringoiatria	estivo	01-giu	31-ago	91	6	10.00-13.00 e 17.00-20.00
Oculistica	estivo	01-giu	31-ago	91	6	10.00-13.00 e 17.00-20.00
Dermatologia	estivo	01-giu	31-ago	91	6	10.00-13.00 e 17.00-20.00

Il servizio potrà essere attivato dall’Azienda ULSS mediante comunicazione alla ditta aggiudicataria con un preavviso di 10 giorni . Nella medesima comunicazione l’Azienda ULSS comunicherà le necessità e i quantitativi del mese successivo. Entro 7 giorni dalla comunicazione, la ditta affidataria, dovrà inviare l’elenco dei turni al Direttore dell’Esecuzione del Contratto (nel prosieguo DEC) accompagnato dall’elenco del personale, dai curricula e dalla documentazione comprovante i titoli richiesti. Entro le 24 ore successive il DEC attesterà la congruità e la completezza del servizio da erogare.

Con riferimento alla disciplina relativa alla produzione, gestione e alla conservazione dei referti si rinvia alle procedure e ai protocolli vigenti dell’Azienda ULSS n. 4, la quale è l’unica ed esclusiva proprietaria dei referti stessi.

SERVIZIO OPZIONALE B) DEL LOTTO 1

È previsto, inoltre, quale attivazione opzionale, il servizio di assistenza primaria turistica diurna e Guardia medica turistica notturna, disciplinato nell’**Allegato 1** al presente Capitolato.

ART. 2 Durata dell’appalto

La durata dell’appalto, escluse eventuali opzioni, è di 36 mesi, decorrenti dalla data di effettivo avvio del servizio stabilita nel contratto o nel verbale di esecuzione anticipata in via d’urgenza. È fatta salva la facoltà di esercizio delle eventuali opzioni di rinnovo per ulteriori 24 mesi o proroga di seguito previste.

ART. 3 Valore dell’appalto

Il valore dell’appalto, stimato ai sensi dell’art. 35, comma 4, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. è pari a complessivi € 35.545.990,74, (al netto dell’onere dell’I.V.A.), come indicato nell’**Allegato 2** al presente Capitolato .

ART. 4 – Opzioni e rinnovi

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per la durata pari a 24 mesi, per un importo complessivo di € 10.380.823,19, al netto dell’I.V.A. se dovuta e/o altre imposte o contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze ed esclusi gli eventuali servizi opzionali. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all’appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto originario.

L’Azienda U.L.S.S. n. 4 si riserva, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a), del del d.lgs. 50/2016, di attivare, nel corso dell’esecuzione del contratto, i seguenti servizi opzionali:

- Servizio opzionale A) del Lotto 1 “Prestazioni mediche specialistiche presso PO Jesolo”, per l’importo complessivo comprensivo delle opzioni quantitative e temporali di € 2.020.320,00
- Servizio opzionale B) del Lotto 1 “Assistenza primaria turistica diurna e Guardia medica turistica notturna”, per l’importo complessivo comprensivo delle opzioni quantitative e temporali di € 1.864.160,00.

L’Azienda U.L.S.S. si riserva, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) del del d.lgs. 50/2016, il diritto di aumentare o diminuire le prestazioni del Lotto 1 - prestazioni mediche, infermieristiche e fornitura di ambulanza con autista - fino a concorrenza del 20% dell’importo contrattuale, pari a € 3.114.246,96, al netto dell’onere dell’I.V.A. se dovuta e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze, alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l’appaltatore

non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 106, comma 12 del Codice.

L’Azienda U.L.S.S. si riserva il diritto di diminuire le prestazioni fino a concorrenza del 50% dei servizi sanitari presso il PPI di Jesolo , alle stesse condizioni previste nel contratto originario; ciò in seguito a: esperimento di pubblici concorsi, a nuove sopravvenute disposizioni nazionali e/o regionali che impongano una diversa organizzazione del servizio per l’attivazione di equivalente o complementare fornitura regionale centralizzata, o di Area Vasta, o Consip, in caso di reperimento di personale dipendente, o altre fattispecie che comportino la necessità di rimodulare il servizio.

In tal caso l’appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 106, comma 12 del Codice.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice.

ART. 5– Avvio del servizio e periodo di prova

L’avvio del servizio deve essere garantito entro il termine massimo di 30 giorni naturali e consecutivi dalla stipula del contratto, o dalla data del verbale di esecuzione anticipata in via d’urgenza.

Prima dell’inizio della presa in servizio l’Azienda U.L.S.S. garantirà un momento informativo a tutto il personale in relazione agli ambienti di lavoro e le procedure in essere, dando avvenuta dimostrazione di adeguato inserimento.

I primi tre mesi del servizio saranno considerati periodo di prova, al termine del quale l’Azienda U.L.S.S. potrà recedere dal contratto, con decisione motivata, qualora il servizio, pur dichiarato idoneo in sede di gara, si riveli non corrispondente ai requisiti richiesti.

Nell’eventualità di recesso alla ditta aggiudicataria spetterà il solo corrispettivo dei servizi espletati, con esclusione di ogni altro rimborso o indennizzo e senza pretesa alcuna da parte dell’operatore economico aggiudicatario.

ART. 6 Integrazione rete SUEM - Lotto 1

Il servizio di ambulanza costituirà, a tutti gli effetti, parte integrante della rete SUEM-118 provinciale; dovrà, pertanto, garantire in caso di necessità e su disposizione della Centrale Operativa 118 o del Direttore del dipartimento di area critica o dei direttori delle uu.oo.cc. pronto soccorso o loro sostituti, anche interventi al di fuori del territorio di competenza. Il personale medico ed infermieristico sarà ovviamente tenuto a prestare la propria attività sia durante le uscite in ambulanza, sia all’interno degli ambulatori dei punti di primo intervento di Bibione, di Caorle, della postazione di Eraclea Mare e del punto di primo intervento avanzato del presidio ospedaliero di Jesolo o degli altri presidi ospedalieri dell’azienda.

ART. 7 Oneri a carico della stazione appaltante

Sono a carico della stazione appaltante i farmaci, gli effetti lettereschi, tutto il materiale consumabile e monouso, così come indicati nell’**Allegato 2**, ad esclusione di quello dedicato alle apparecchiature presenti nelle ambulanze.

Prima dell’avvio del servizio sarà redatto uno specifico elenco del materiale consegnato.

ART. 8 Oneri a carico della ditta appaltatrice

La ditta aggiudicataria deve possedere regolare autorizzazione al trasporto in emergenza ed urgenza e garantire l’organizzazione globale dell’attività, dei mezzi, del personale e del

materiale necessario assumendosi il rischio d'impresa anche con l'introduzione, in caso di necessità, di mezzi e risorse aggiuntive.

La Ditta aggiudicataria dovrà attenersi a tutte le norme che disciplinano la tipologia di servizio, in particolare, per quanto riguarda il personale, è tenuta a:

- organizzare il servizio con il personale proprio;
- consegnare 15 giorni prima dell'avvio del servizio, l'elenco del personale, accompagnato dal curriculum di ciascuno, nonché dalle rispettive polizze assicurative a copertura dei danni. Tale adempimento sarà necessario anche in caso di eventuali successive sostituzioni del personale impiegato, la cui documentazione dovrà essere depositata con congruo anticipo, comunque non inferiore ai 15 giorni. Si precisa che il DEC, entro 3 giorni dal ricevimento del curriculum, ne esaminerà il contenuto anche confrontandolo con il progetto tecnico presentato in sede di gara e, successivamente, attesterà l'idoneità del personale all'assunzione in servizio; qualora il DEC lo ritenga necessario, potrà attestare detta idoneità a seguito di colloquio;
- inviare la turnazione al DEC entro e non oltre il 15 del mese precedente. La Ditta, nella programmazione della turnazione dovrà attenersi alle norme vigenti che regolamentano la materia dell'orario massimo di lavoro, dei riposi, delle pause e delle ferie, indipendentemente dalla tipologia contrattuale che lega l'aggiudicatario e il singolo professionista. La Ditta sarà tenuta ad attestare che la programmazione turnistica del personale sarà organizzata nel rispetto della normativa vigente. La turnazione trasmessa non potrà essere modificata se non per cause eccezionali debitamente documentate. Qualora la turnazione risultasse inidonea la stessa dovrà essere riformulata nei tempi idonei a garantire la prestazione e comunque entro e non oltre il 20 del mese precedente. Qualora la calendarizzazione di cui sopra cadesse in un giorno festivo o domenica il termine si intende fissato al giorno lavorativo precedente. Nel caso in cui la ditta non garantisca la turnazione richiesta, l'Azienda U.L.S.S., previa comunicazione scritta, procederà direttamente all'applicazione delle penali di cui al successivo art. 18 del presente capitolato speciale ;
- garantire, per il personale neo inserito, l'espletamento di un periodo finalizzato a prendere visione delle procedure e dei protocolli aziendali, nonché delle modalità operative, degli applicativi informatici in uso, dell'ambiente di lavoro e della normativa riguardante il rischio clinico/sicurezza dell'assistito;
- nominare un coordinatore di servizio, il cui nominativo e recapito telefonico dovrà essere comunicato al direttore dell'esecuzione del contratto (DEC), al Direttore del Dipartimento di area Critica, ai Direttori delle UOC di San Donà e Portogruaro e dovrà rispondere 24h su 24, 7 gg. su 7;
- nominare un referente Medico che dovrà rispondere nelle stesse modalità sopra descritte per il Coordinatore Infermieristico e cioè reperibilità 24 ore su 24 ,7 giorni su 7;
- comunicare in tempo reale ai Direttori di UOC e al Direttore del Dipartimento situazioni di particolare rilevanza clinica e/o mediatica o di rischio clinico;
- rispettare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in tema di lavoro ed in materia assistenziale, assicurativa e previdenziale, attuando nei confronti del personale occupato nell'espletamento del servizio condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data del contratto della categoria e nella località di svolgimento del servizio;
- osservare tutte le norme a tutela della salute e dell'integrità fisica del personale, nonché le disposizioni vigenti in materia di sicurezza sul lavoro ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- garantire che il personale mantenga un contegno riguardoso e corretto sia all'interno dell'equipe, sia nei confronti dei pazienti durante l'espletamento del servizio e provvedere all'immediata sostituzione del personale che dovesse risultare inidoneo allo svolgimento del servizio stesso;

- assicurare l'immediata sostituzione del personale assente senza soluzioni di continuità;
- uniformarsi alle istruzioni che le verranno comunicate dall'Azienda Ulss, nonché attenersi alle istruzioni operative, alle procedure ed ai protocolli in uso (sarà cura del DEC fornire alla Ditta tutti i protocolli e le istruzioni operative dell'Azienda anche in formato elettronico), partecipare obbligatoriamente agli audit eventualmente convocati dal Rischio Clinico Aziendale o dalla U.O. competente, pena l'applicazione di una penale per inadempimento contrattuale;
- astenersi dal divulgare o rivelare a terzi notizie riservate o dati particolari inerenti gli utenti del servizio, delle quali siano venuti a conoscenza in occasione del proprio servizio.

L'Azienda U.L.S.S. si riserva la facoltà di chiedere la motivata sostituzione del personale dell'Aggiudicatario, qualora quest'ultimo abbia dato motivo di lagnanza e/o non consenta il buon svolgimento delle attività. La sostituzione dovrà essere effettuata dalla ditta aggiudicataria entro 5 giorni dal ricevimento della richiesta motivata, salvo il diritto al contraddittorio.

La Ditta aggiudicataria dovrà attenersi a tutte le norme che disciplinano la tipologia di servizio, in particolare per quanto riguarda i mezzi, è tenuta a:

- organizzare il servizio con mezzi omologati e adeguati, regolarmente sottoposti a manutenzione ordinaria e straordinaria;
- consegnare 10 giorni prima dell'avvio del servizio, l'elenco dei mezzi impiegati per il servizio con i rispettivi libretti di immatricolazione e le polizze assicurative (RCA, RCT). Tali adempimenti saranno necessari anche in caso di eventuali successive sostituzioni dei mezzi, e la documentazione dovrà essere depositata con congruo anticipo, comunque non inferiore ai 10 giorni;
- consegnare l'elenco per ciascuna ambulanza/auto medica dell'equipaggiamento anche in ordine alle attrezzature;
- provvedere quotidianamente e costantemente alla pulizia interna dei mezzi e periodicamente, alla sanificazione e al lavaggio esterno;
- comunicare tempestivamente ai referenti dell'Ulss n. 4 eventuali ritardi, incidenti, guasti degli automezzi, indicandone cause e modalità proposte di risoluzione per il completamento del percorso/servizio.

ART. 9 Personale

La Ditta aggiudicataria, nell'espletamento del servizio oggetto di fornitura, dovrà assicurare che il personale impiegato nel servizio sia munito di idonea professionalità secondo le normative vigenti e di patente di guida in corso di validità.

L'Aggiudicatario deve garantire l'obbligo di vaccinazione anti - Covid 19 del personale impiegato nel servizio.

Per assicurare le prestazioni contrattuali, l'appaltatore si avvarrà di proprio personale in possesso dei requisiti di idoneità per il servizio oggetto dell'appalto e lo impiegherà sotto la propria esclusiva responsabilità anche nei confronti dei terzi, assicurando che ogni operatore impiegato, secondo le proprie mansioni e competenze, rispetti i contenuti e le indicazioni riportate nelle procedure (protocolli) aziendali. Tali protocolli riguardano sia l'area sanitaria che amministrativa, soprattutto per quanto riguarda le procedure di accettazione e dimissione dei pazienti presso i PPI. Sarà onere della stazione appaltante illustrare tali procedure ai coordinatori/referenti del servizio prima dell'avvio del servizio e, per i servizi stagionali, prima di ciascuna stagione turistica.

Il personale addetto all'espletamento del servizio, in particolare, dovrà:

- indossare la divisa e i DPI nel rispetto della normativa vigente in materia;

- esporre una tessera di riconoscimento corredata di fotografia e contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro, ai sensi dell’art. 26, comma 8, del D. Lgs. n.81/2008;
- adeguare il proprio comportamento ai principi riguardanti il rapporto di lavoro, contenuti nel codice di comportamento di cui all’art. 54 D. Lgs. 165/2001 e nel codice di comportamento di amministrazione adottato dall’Azienda ULSS;
- rispettare le vigenti norme in materia di sicurezza e di ambiente di lavoro, di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e ss. mm. ii.;
- fornire tutte le informazioni di cui l’utente abbia titolo, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di accesso all’attività amministrativa previste dalla Legge n. 241/1990 e s.m.i., dai regolamenti attuativi della stessa vigenti in Azienda ULSS, e dal D. Lgs. n. 33/2013 in materia di accesso civico, nonché ad osservare le disposizione dell’Azienda ULSS in ordine al DPR n. 445/2000 in tema di autocertificazioni ;
- tenere un comportamento corretto nei confronti dell’utenza e comunque tale da escludere nella maniera più assoluta qualsiasi maltrattamento degli assistiti o altro comportamento perseguibile a norma degli art. 571 e 572 del Codice Penale, ovvero l’uso di un linguaggio volgare, di coercizioni psicologiche o altri comportamenti lesivi della dignità degli assistiti;
- rispettare il segreto d’ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme dell’ordinamento ai sensi dell’ art. 24 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- non utilizzare a fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni d’ufficio;
- avere cura dei locali, dei mobili, oggetti, macchinari, attrezzi, strumenti ed automezzi dell’Azienda ULSS a loro affidati;
- non valersi di quanto è di proprietà dell’Azienda ULSS per ragioni che non siano di servizio;
- non chiedere né accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità in connessione con la prestazione lavorativa durante l’orario di servizio, salvo i casi di cui all’art. 4, comma 2 del D.P.R. n. 62/2013;
- osservare scrupolosamente le disposizioni che regolano l’accesso ai locali dell’Azienda ULSS, avendo cura di lasciare immediatamente gli stessi al termine del servizio;
- non introdurre, salvo che non siano debitamente autorizzate, persone estranee all’Azienda stessa in locali non aperti al pubblico;
- essere dotato di telefono cellulare e relativo sistema per le comunicazioni durante la guida così come disposto dal Codice della Strada, al fine di garantire la tempestiva comunicazione al referente dell’Azienda Ulss di ogni avversità eventualmente occorsa;
- non abbandonare il veicolo, specialmente con il motore acceso, lasciando gli utenti privi di sorveglianza;
- adottare tutte le cautele e gli accorgimenti che garantiscono l’incolumità fisica e la massima sicurezza dei viaggiatori in ciascuno dei momenti più critici del servizio (operazioni di salita e di discesa, chiusura e apertura porta, ecc.);
- non far salire sul veicolo persone estranee al servizio stesso e utenti non autorizzati;
- non fumare sull’automezzo;
- non effettuare fermate e variazioni di percorso non preventivamente concordate con il personale dell’ULSS;
- porre in atto, di propria iniziativa, ogni provvedimento ed usare ogni diligenza per evitare danni di qualsiasi entità a persone e/o a cose;
- dare, di volta in volta, immediata comunicazione formale ai referenti Ulss 4 di eventuali sinistri, collisioni ed altro, qualunque importanza rivestano ed anche quando nessun danno si sia verificato;
- dare comunicazione ai referenti dell’Azienda Ulss di ogni problema verificatosi con gli utenti.

Il **personale autista** impiegato nel servizio dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:

1. diploma di istruzione secondaria di primo grado o l’assolvimento dell’obbligo scolastico;
2. essere in possesso di specifico corso base e/o avanzato per autista di cui all’allegato B della DGR n. 1515/2015;
3. essere in possesso dell’attestato di superamento del corso per l’uso dei presidi di estrinsecazione o corsi superiori;
4. di non aver riportato condanne definitive per reati commessi nell’esercizio della professione sanitaria;
5. essere in possesso del certificato di partecipazione al corso di primo soccorso rilasciato da un ente accreditato;
6. essere idoneo alla mansione specifica di autista. La visita di idoneità con il medico competente è a carico della ditta aggiudicataria.
7. aver già svolto attività nell’ambito dell’urgenza - emergenza. L’esperienza dovrà risultare da curriculum vitae, specifico certificato o da dichiarazione sostitutiva redatta nelle forme di legge che dimostri lo sviluppo di competenze nelle seguenti due aree di interesse:

·area inerente il soccorso:

- conoscenza delle manovre di rianimazione cardio-polmonare, ovvero essere in possesso del certificato di BLS-D rilasciato da un centro accreditato, e ciò dovrà risultare da specifico certificato o da dichiarazione sostitutiva redatta nelle forme di legge. La validità è di due anni dal primo conseguimento ed ogni due anni deve essere rinnovata con nuova certificazione tramite partecipazione a riaddestramento;
- conoscenza delle manovre di primo soccorso alla vittima di malore/trauma, comprovate da specifico corso;
- conoscenza e corretto utilizzo dei presidi di immobilizzazione, di trasporto e di estrinsecazione, ovvero essere in possesso dell’attestato di superamento del corso per l’uso dei presidi di estrinsecazione o corsi superiori;
- gestione delle maxi emergenze, per quanto attiene all’area di interesse;

·area inerente la conduzione di mezzi di soccorso:

- conoscenza del codice della strada e della normativa vigente inerente la conduzione di mezzi di soccorso durante interventi in emergenza-urgenza;
- conoscenza dei principi della guida in sicurezza, ovvero essere in possesso dell’attestato di superamento di specifico corso;
- conoscenza della responsabilità civile e penale al riguardo del mezzo e della relativa condotta;
- conoscenza delle corrette modalità di comunicazione con la centrale operativa 118;
- conoscenza della rete del soccorso aziendale e regionale.

La ditta aggiudicataria dovrà garantire, con oneri a suo carico, la formazione di detto personale, nonché garantire i percorsi di formazione previsti ai precedenti punti n. 1, 2, 3 e 4 ed i successivi retraining secondo normativa. I certificati dei corsi devono essere rilasciati da un centro accreditato e l’evidenza deve essere tempestivamente fornita al DEC.

L’Azienda ULSS accerterà il possesso dei requisiti e dei titoli professionali del personale anche con eventuale colloquio.

Prima dell’avvio del servizio è previsto un periodo di prova non inferiore a 7 giorni e della durata di 36 ore a cura dell’infermiere titolare di incarico di funzione (ex legge n. 43/2006) riguardante il coordinamento dei punti primo intervento aziendali.

Anche il personale inserito nel corso dell’esecuzione del contratto è soggetto al periodo di prova.

Al fine di garantire la conoscenza di tutte le informazioni necessarie per l'espletamento del servizio, prima dell'avvio del periodo di prova sarà cura della stazione appaltante consegnare alla ditta aggiudicataria i protocolli e le procedure aziendali, delle modalità operative, degli applicativi informatici in uso, dell'ambiente di lavoro, della normativa riguardante il rischio clinico/sicurezza dell'assistito e dello stradario della zona di competenza.

La stazione appaltante fornirà altresì le planimetrie delle Unità Operative dove dovrà essere svolto il servizio.

Il personale della ditta è tenuto nell'espletamento del servizio ad osservare i protocolli e le procedure della stazione appaltante.

Con cadenza semestrale saranno svolte verifiche da parte del DEC e degli eventuali assistenti al DEC rispetto alla rispondenza dell'attività svolta e dei risultati raggiunti in relazione a:

- appropriatezza dell'attività di SUEM in riferimento alle linee guida internazionali declinate nei corsi di riferimento di cui all'allegato B della DGR n. 1515/2015;
- qualità percepita dagli utenti sia in termini di efficacia di buona pratica professionale che efficacia, efficienza ed appropriatezza.

Il **personale di supporto (Operatore Socio Sanitario - O.S.S.)** impiegato nel servizio dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:

1. essere in possesso di specifico attestato di qualifica professionale, ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2002;
2. essere in possesso del certificato BLS-D rilasciato da un centro accreditato e ciò dovrà risultare da specifico certificato o da dichiarazione sostitutiva redatta nelle forme di legge. La validità è di due anni dal primo conseguimento ed ogni due anni deve essere rinnovata con nuova certificazione tramite partecipazione a riaddestramento;
3. essere in possesso del certificato di partecipazione al corso di primo soccorso rilasciato da un centro accreditato;
4. di non aver riportato condanne definitive per reati commessi nell'esercizio della professione sanitaria;
5. essere idoneo alla mansione specifica di Operatore Socio Sanitario - O.S.S.. La visita di idoneità con il medico competente è a carico della ditta aggiudicataria.

La ditta aggiudicataria dovrà garantire, con oneri a suo carico, la formazione di detto personale, nonché garantire i percorsi di formazione previsti ai precedenti punti n. 2 e 3 ed i successivi retraining secondo normativa. I certificati dei corsi devono essere rilasciati da un centro accreditato e l'evidenza deve essere tempestivamente fornita al DEC.

L'Azienda ULSS accerterà il possesso dei requisiti e dei titoli professionali del personale anche con eventuale colloquio.

Prima dell'avvio del servizio è previsto un periodo di prova non inferiore a 7 giorni e della durata di 36 ore a cura dell'infermiere titolare di incarico di funzione (ex legge n. 43/2006) riguardante il coordinamento dei punti primo intervento aziendali.

Al fine di garantire la conoscenza di tutte le informazioni necessarie per l'espletamento del servizio, prima dell'avvio del periodo di prova sarà cura della stazione appaltante consegnare alla ditta aggiudicataria, i protocolli e le procedure aziendali, delle modalità operative, degli applicativi informatici in uso, dell'ambiente di lavoro, della normativa riguardante il rischio clinico/sicurezza dell'assistito.

Il personale della ditta è tenuto nell'espletamento del servizio ad osservare i protocolli e le procedure della stazione appaltante.

La stazione appaltante fornirà altresì le planimetrie delle Unità Operative dove dovrà essere svolto il servizio.

Con cadenza semestrale saranno svolte verifiche da parte del DEC e degli eventuali assistenti al DEC rispetto alla rispondenza dell'attività svolta e dei risultati raggiunti in relazione a:

- appropriatezza dell'attività di pronto soccorso;

- qualità percepita dagli utenti sia in termini di efficacia di buona pratica professionale che efficacia, efficienza ed appropriatezza.

Il **personale infermieristico** impiegato nel servizio dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:

1. essere in possesso del titolo abilitante alla professione di infermiere diploma universitario in Infermieristica, conseguito ai sensi del D.M. n. 739 del 14/9/1994, ovvero titoli riconosciuti come equipollenti ai sensi del D. M. Sanità 27 luglio 2000 pubblicato in G. U. n. 191 del 17.08.2000) e ciò dovrà risultare da specifico certificato o da dichiarazione sostitutiva redatta nelle forme di legge;
2. essere iscritto all'Ordine delle Professioni Infermieristiche (l'iscrizione dovrà risultare da specifico certificato o da dichiarazione sostitutiva redatta nelle forme di legge);
3. di non aver riportato condanne definitive per reati commessi nell'esercizio della professione sanitaria;
4. essere idoneo alla mansione specifica di collaboratore professionale sanitario infermiere. La visita di idoneità con il medico competente è a carico della ditta aggiudicataria;
5. aver già svolto attività professionale nell'ambito dell'urgenza – emergenza. L'esperienza dovrà risultare da curriculum vitae, specifico certificato o da dichiarazione sostitutiva redatta nelle forme di legge che dimostri lo sviluppo di competenze nelle seguenti tre aree di interesse:

• conoscenze/capacità/competenze generali:

- conoscenza dei valori e delle norme di responsabilità contenute nel Codice Deontologico e nel Profilo Professionale;
- conoscenza della normativa del sistema sanitario nazionale e regionale;
- competenze teorico metodologiche relative a processi di pianificazione assistenziale;
- capacità di acquisizione, elaborazione dati e valutazione dei risultati;
- capacità di gestione della relazione e di educazione sanitaria all'utente;
- conoscenze di base di informatica;

• conoscenze/capacità/competenze tecnico- specialistiche:

○ conoscenze e capacità operative inerenti:

- triage bifasico intra-ospedaliero, secondo quanto previsto dalla normativa regionale (DGRV 1035/2019);
- logistica ed organizzazione del sistema di emergenza aziendale e regionale;
- approccio all'utente critico nelle principali emergenze mediche e traumatologiche, secondo le linee guida internazionali ed i protocolli Aziendali:
 - alterazione dello stato di coscienza;
 - insufficienza respiratoria acuta;
 - arresto cardio-respiratorio;
 - shock;
 - politrauma;
 - sincope;
 - coma e stato di agitazione psicomotoria;
 - dolore toracico;
 - aritmie cardiache;
 - dolore addominale;
 - cefalea;

- disturbi neurologici/stroke;
 - emergenze pediatriche;
 - la gestione delle problematiche mediche minori e traumatiche.
- conoscenze/capacità/competenze organizzativo-gestionali:
- conoscenza e capacità organizzative relative all’applicazione nel proprio agire professionale per:
 - l’utilizzo dei sistemi di codifica delle diagnosi e prestazioni dell’emergenza territoriale;
 - l’utilizzo delle linee guida, protocolli diagnostico-terapeutici, procedure e percorsi clinico assistenziali;
 - la raccolta delle informazioni necessarie per il sistema informativo dell’emergenza sanitaria;
 - la gestione della sicurezza in ambito pre-ospedaliero ed intra-ospedaliero;
 - la gestione delle maxi emergenze.
6. aver partecipato ai seguenti corsi di formazione previsti come requisito di accreditamento dalla Regione Veneto per le strutture che svolgono attività SUEM, di cui all’allegato B della DGR n. 1515/2015:
- BLS-D
 - PBLIS;
 - ALS o equivalente;
 - PTC avanzato o equivalente;
 - corso immobilizzazione, estrinsecazione e trasporto;
7. aver partecipato ad un corso di triage in linea con la normativa nazionale e regionale (DGR n.1035/2019).

La ditta aggiudicataria dovrà garantire, con oneri a suo carico, la formazione di detto personale in ordine all’utilizzo delle apparecchiature ed infrastrutture messe a disposizione dall’Azienda ULSS, nonché garantire i percorsi di formazione previsti ai precedenti punti n. 4 e 5 ed i successivi retraining secondo normativa. I certificati dei corsi devono essere rilasciati da un centro accreditato e l’evidenza deve essere tempestivamente fornita al DEC.

L’Azienda ULSS accerterà il possesso dei requisiti e dei titoli professionali del personale anche con eventuale colloquio.

Prima dell’avvio del servizio è previsto un periodo di prova non inferiore a 3 giorni della durata di 24 ore nei 3 Punti di Intervento, a cura dell’infermiere titolare di incarico di funzione (ex legge n. 43/2006) riguardante il coordinamento dei punti di primo intervento aziendali.

Al fine di garantire la conoscenza di tutte le informazioni necessarie per l’espletamento del servizio, prima dell’avvio del periodo di prova sarà cura della stazione appaltante consegnare alla ditta aggiudicataria i protocolli e le procedure aziendali, delle modalità operative, degli applicativi informatici in uso, dell’ambiente di lavoro, della normativa riguardante il rischio clinico/sicurezza dell’assistito.

Il personale della ditta è tenuto nell’espletamento del servizio ad osservare i protocolli e le procedure della stazione appaltante.

La ditta aggiudicataria dovrà garantire un proprio infermiere referente reperibile 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.

Con cadenza semestrale saranno svolte verifiche da parte del DEC e degli eventuali assistenti al DEC rispetto alla rispondenza dell’attività svolta e dei risultati raggiunti in relazione a:

- appropriatezza dell’attività di SUEM e Pronto Soccorso in riferimento alle linee guida internazionali declinate nei corsi di riferimento di cui all’allegato B della DGR n. 1515/2015;

- appropriatezza dei codici di gravità attribuiti agli utenti durante la funzione del triage;
- qualità percepita dagli utenti sia in termini di efficacia di buona pratica professionale che efficacia, efficienza ed appropriatezza.

Il **personale medico** impiegato nel servizio dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:

- essere in possesso del diploma di laurea in Medicina e Chirurgia e dell’abilitazione all’esercizio della professione medica con iscrizione nell’apposito albo;
- di non aver riportato condanne definitive per reati commessi nell’esercizio della professione sanitaria;
- avere adeguata preparazione ed esperienza nel settore dell’urgenza-emergenza, da formalizzare con curriculum professionale che dovrà specificare il possesso di:
 - come requisito di minima: partecipazione a tutti i seguenti corsi certificati BLS-D, PHTLS, ACLS, , PBLs, PALS con certificato in corso di validità (ovvero avere effettuato i retraining nei tempi previsti)
 - in alternativa al possesso dei certificati dei corsi sopra specificati (BLS-D, PHTLS, ACLS, PBLs, PALS con certificato in corso di validità) eventuale specializzazione in medicina d’urgenza
 - in aggiunta al possesso dei certificati dei corsi sopra specificati (BLS-D, PHTLS, ACLS, , PBLs, PALS con certificato in corso di validità) specialità affini alla specialità in Medicina d’emergenza/urgenza, oppure altre specializzazioni da valutare sulla base dell’esperienza acquisita in attività di urgenza-emergenza; precedenti documentate esperienze professionali e servizi svolti nel settore dell’urgenza-emergenza. L’esperienza dovrà risultare da specifico certificato o da dichiarazione sostitutiva redatta nelle forme di legge;
 - in alternativa al possesso dei certificati dei corsi sopra specificati (BLS-D, PHTLS, ACLS, , PBLs, PALS con certificato in corso di validità), conseguimento dell’idoneità all’esercizio dell’attività medica di Emergenza Sanitaria Territoriale (MEST) rilasciato dalla Regione Veneto o idoneità conseguite attraverso la frequentazione ed il superamento di corsi equipollenti di Emergenza Sanitaria Territoriale conseguiti presso altre Regioni.
 - precedenti documentate esperienze professionali e servizi svolti nel settore dell’urgenza-emergenza. L’esperienza dovrà risultare da specifico certificato o da dichiarazione sostitutiva redatta nelle forme di legge che dimostri in particolare una comprovata competenza (profilo di competenze) di:
 - Dispatch e Triage intraospedaliero;
 - Logistica e organizzazione del sistema di emergenza;
 - Approccio al paziente critico, nella diagnosi e delle principali emergenze mediche e traumatologiche secondo le linee guida internazionali e i protocolli Aziendali:
 - Arresto cardiorespiratorio
 - Insufficienza respiratoria acuta
 - Politrauma
 - Shock
 - Sincope
 - Coma e stato di agitazione psicomotoria
 - Dolore toracico
 - Aritmie cardiache
 - Dolore addominale
 - Cefalea

- Disturbi neurologici/stroke
- Emergenze pediatriche
- La gestione delle problematiche mediche minori e traumatiche
- Posizionamento di cateteri venosi centrali (se richiesti nei reparti di riferimento)
- Normative regionali e indici di performance regionale
- essere dotato di firma digitale, già al momento dell'assunzione in servizio, per sottoscrivere il 100% dei documenti clinici (es. verbali di pronto soccorso) e di una buona conoscenza della cartella clinica informatizzata.

L'entrata in servizio del Dirigente Medico deve essere preceduta da un colloquio preliminare con il Direttore dell'UO competente afferente al servizio, il quale accerterà il possesso dei requisiti e dei titoli professionali richiesti.

Periodicamente ogni sei mesi si procederà alla rivalutazione degli stessi con un breve colloquio atto a verificare le competenze e il possesso dei requisiti di cui sopra.

Qualora il colloquio abbia esito positivo, l'entrata in servizio del Medico con funzioni di Referente deve essere preceduta da un periodo di-prova non inferiore a due turni da 12 ore presso le UOC di PS dei due presidi durante il quale prenderà visione delle procedure e dei protocolli aziendali, nonché delle modalità operative, dell'ambiente di lavoro e della normativa riguardante il rischio clinico/sicurezza del paziente.

La ditta dovrà assicurare, con oneri a suo carico, la formazione di detto personale in ordine all'utilizzo delle apparecchiature ed infrastrutture messe a disposizione dell'Azienda Sanitaria, nonché garantire il processo di formazione continua dei medici (Legge 19 luglio 1993, n. 236) con particolare riferimento ai requisiti previsti dalla Regione Veneto per i requisiti di accreditamento delle strutture che svolgono attività SUEM secondo quanto previsto dalla DGR 1515/2015 allegato B (gestione avanzata delle vie aeree, interpretazione ECG, PHTLS o PTC, ALS o ACLS, Corso Immobilizzazione, Estrinsecazione e Trasporto, corso incidente maggiore).

Il personale dovrà garantire i criteri di appropriatezza clinica e organizzativa nonché la gestione dei tempi di attesa e la continuità assistenziale secondo i criteri previsti dalla Regione Veneto (Legge Regionale 16 Agosto 2002, n° 22).

Operando per conto dell'Azienda Sanitaria appaltante i sanitari dovranno pertanto erogare le prestazioni sanitarie richieste nell'ambito dei livelli essenziali ed uniformi di assistenza nonché dei livelli integrativi locali come declinati attraverso i protocolli operativi dell'Azienda Appaltatrice.

In linea con i principi della Legge Regionale 22/2002 la rispondenza dell'operato dei singoli medici ai livelli assistenziali sarà soggetta a periodica valutazione da parte del Direttore di Dipartimento direttamente o attraverso i Direttori delle UU.OO. presso le quali è prestata l'attività richiesta.

Con cadenza semestrale pertanto saranno svolte verifiche da parte del Direttore dell'U.O. competente o del Dipartimento rispetto alla rispondenza dell'attività svolta dai sanitari e dei risultati raggiunti in relazione a:

- appropriatezza dell'attività di SUEM e Pronto Soccorso in riferimento alle linee guida internazionali declinate nei corsi di riferimento della DGR 1515/2015 - allegato B;
- adeguatezza della gestione dei tempi di attesa (con particolare riferimento alla normativa vigente per i Pronto Soccorsi DGR 1513/2014 e 74/2014);
- qualità percepita dagli utenti sia in termini di buona pratica professionale che efficacia, efficienza ed appropriatezza.

L'Azienda si riserva, nell'ambito del sistema Emergenza Urgenza, entro il limite del valore dell'opzione prevista ai sensi dell'art. 106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016, il diritto di estendere le sedi di svolgimento del servizio anche presso Unità Operative di Pronto Soccorso

dei P.O. di San Donà e di Portogruaro, qualora si verificasse uno stato di inderogabile necessità.

SERVIZIO OPZIONALE A) DEL LOTTO 1
PRESTAZIONI MEDICHE SPECIALISTICHE PRESSO IL PO DI JESOLO

Il **Personale medico** impiegato nel servizio dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:

1. essere in possesso del diploma di laurea in Medicina e Chirurgia e dell’abilitazione all’esercizio della professione medica con iscrizione nell’apposito albo;
2. essere in possesso del diploma di specializzazione nelle Specialità richieste o in alternativa essere in possesso dei certificati dei corsi BLS-D, PHTLS, ACLS, , PBLIS, PALS, ATLS con certificato in corso di validità);
3. possedere adeguata preparazione ed esperienza nel proprio ambito lavorativo, secondo quanto di seguito specificato, da formalizzare con curriculum professionale datato e firmato.

Il professionista dovrà inoltre:

- conoscere la normativa regionale e gli indici di performance regionale;
- essere dotato di firma digitale già al momento dell’assunzione in servizio, per sottoscrivere il 100% dei documenti clinici (es. referti di esami).

L’Azienda ULSS accerterà il possesso dei requisiti e dei titoli professionali richiesti anche con eventuale colloquio.

L’entrata in servizio del Medico con funzione di Referente deve essere preceduta da un periodo di prova non inferiore a 2 turni da 12 ore durante il quale prenderà visione delle procedure e dei protocolli aziendali, nonché delle modalità operative, dell’ambiente di lavoro e della normativa riguardante il rischio clinico/sicurezza del paziente. In questo periodo di prova saranno anche valutati il comportamento in ambito clinico e le relative competenze mediche non tecniche.

Qualora si ravvisassero elementi di criticità, il direttore dell’esecuzione del contratto potrà richiederne l’immediata sostituzione.

Il servizio potrà essere attivato dall’Azienda ULSS mediante comunicazione alla ditta aggiudicataria con un preavviso di 10 giorni . Nella medesima comunicazione l’Azienda ULSS comunicherà le necessità e i quantitativi del mese successivo. Entro 7 giorni dalla comunicazione, la ditta affidataria , dovrà inviare l’elenco dei turni al DEC accompagnato dall’elenco del personale, corredato dai curricula e dalla documentazione comprovante i titoli richiesti. Entro le 48 ore successive il DEC attesterà la congruità e la completezza del servizio da erogare.

Successivamente all’avvio del servizio, la comunicazione dell’elenco del personale e della turnistica deve avvenire entro il 15 del mese precedente, secondo le disposizioni previste al precedente art. 8 del presente Capitolato.

L’elenco del personale deve essere prontamente aggiornato in caso di eventuali sostituzioni/integrazioni, così come dovranno essere costantemente aggiornati i turni del personale impiegato, che dovranno essere articolati secondo le normative vigenti

L’Azienda U.L.S.S. si riserva la facoltà di chiedere la motivata sostituzione del personale dell’Aggiudicatario, qualora quest’ultimo abbia dato motivo di lagnanza e/o non consenta il buon svolgimento delle attività. La ditta dovrà provvedere alla sua sostituzione entro 5 giorni dalla relativa richiesta.

ART. 10 Caratteristiche e dotazioni degli automezzi: AMBULANZE

Le ambulanze messe a disposizione dalla Ditta dovranno rispettare la normativa e gli standard ministeriali vigenti e dovranno essere state immatricolate come veicoli di soccorso avanzato. In particolare dovranno essere state immatricolate successivamente all’ 01.01.2011, ad eccezione delle ambulanze di riserva che potranno essere immatricolate anche in un periodo precedente. Quotidianamente il personale della ditta aggiudicataria dovrà predisporre, per ogni automezzo, una check list che attesti:

- elenco di tutte le attrezzature in dotazione
- verifica della funzionalità delle medesime
- sottoscrizione dell’esito del controllo ad ogni cambio turno

Tale documento sarà verificato periodicamente dai coordinatori infermieristici dell’Azienda U.L.S.S. n. 4.

Tutte le ambulanze dovranno essere corredate delle seguenti attrezzature:

- N. 1 barella principale con accessori: materasso, bloccaggio paziente, sistemi di bloccaggio, asta portaflebo posizionabile in fronte marcia per consentire l’assistenza dalla testa del paziente
- N. 1 barella convertibile (di emergenza / sedia portantina) con cinture di bloccaggio
- N. 1 barella cucchiaio
- N. 1 tavola spinale radiotrasparente con fermacapo universale e ragno fissa paziente
- N. 1 materassino a depressione radiotrasparente, valvole in metallo non magnetiche, rinforzo rigido del fondo
- N. 1 kit stecco-bende a depressione radiotrasparente composto da: 1 per braccio adulti, 1 per gamba adulti, 1 per caviglia
- N. 1 estrinsecatore/immobilizzatore spinale omologato a norme NATO
- N. 1 bombola portatile per ossigeno da 2 litri per respiratore con manometro riduttore
- N. 1 aspiratore fisso a parete
- N. 1 aspiratore portatile, funzionamento 12 Vcc e 22 Vca con formazione rapida di vuoto
- N. 1 set collari cervicali a 2 valve
- N. 1 frigorifero per farmaci termolabili (5 litri), scaldaliquidi che mantenga i liquidi a 40°
- N. 1 saturimetro portatile
- N. 1 capnometro portatile
- N. 1 respiratore fisso in ambulanza, max 3 Kg., a flusso interrotto, ciclaggio a tempo, volume costante, frequenza ventilatoria 5-35 BPM, rapporto I:E fisso, volume minuto 2-20 litri, concentrazione ossigeno variabile (8 min 55 vol% O₂ max, 100 vol % O₂), valvola di sicurezza max 50 mbab, manometro di pressione, alimentazione ossigeno, compreso il sistema paziente
- N. 1 monitor defibrillatore bifasico/semiautomatico e manuale con ECG 12 D e sistema di trasmissione a distanza dotato di placche adulti e bambini e N. 1 monitor multiparametrico (anche integrati)
- N. 1 zaino con relativi presidi d’emergenza
- Materiale sanitario per rianimazione: set per adulto e pediatrico con 1 laringoscopio, 1 pallone autoespandibile con maschera
- Dispositivi di protezione individuale per il personale
- Radio PROD-EL modello V5/51 S compatibile con il sistema informatico in uso presso la centrale operativa provinciale di Mestre
- Telefonia cellulare
- Climatizzazione vano guida e sanitario
- N. 2 estintori: 1 nell’abitacolo di guida e 1 nell’abitacolo sanitario

- N. 1 lampada portatile con alloggiamento e ricarica-batteria nell’abitacolo di guida
- N. 1 attrezzatura per forzatura e rimozione ostacoli al soccorso
- N. 1 Cesoia/tronchesino di qualità per il taglio catene almeno 1 cm.

Tutte le ambulanze dovranno, altresì, avere la seguente dotazione minima:

- defibrillatore: modello tipo “Lifepak 15, Physio Control” o equivalente collegato con il sistema di trasmissione tracciati Lifenet attualmente presente in Azienda ULSS- defibrillatore modello DAE ;
- pompa a siringa;
- laringoscopio;
- pulsossimetro;
- compressore cardiaco, modello tipo “Lucas 3” o equivalente;
- barella elettrica: modello tipo IN/X, Ferno o equivalente;
- trapani per infusione intraossea;
- capnografo.
- ventilatori da trasporto con caratteristiche analoghe a quelle in dotazione ai PPI dell’Azienda AULSS 4
- monitor defibrillatori (che consentano l’invio di ECG al sistema di ricezione aziendale)
- materiale per l’estrinsecazione
- materiale per l’immobilizzazione del trauma
- aspiratori medico chirurgici portatili
- barelle autocaricanti
- presidi riutilizzabili per la gestione delle vie aeree
- sistemi di comunicazione e geolocalizzazione
- navigatori.

Tale dotazione sarà soggetta a periodica valutazione senza preavviso da parte del personale dell’Azienda ULSS n. 4 che avrà la facoltà di richiederne la sostituzione qualora venga accertata la non corrispondenza agli standard di buon funzionamento.

Tutte le attrezzature sopra elencate dovranno essere conformi alle norme vigenti in materia di sicurezza, essere di un buon livello tecnologico, essere state acquistate successivamente al 01.01.2011.

L’acquisizione di nuove attrezzature funzionali all’esecuzione del servizio di SUEM dovrà essere in linea con le disposizioni Regionali e con le dotazioni minime sopra elencate.

ART. 11 Manutenzione degli automezzi e delle attrezzature

È onere e responsabilità della ditta mantenere i mezzi, le apparecchiature e i presidi in uso puliti, in ordine e in un corretto, sicuro, efficace ed efficiente stato di funzionamento, nel rispetto dei requisiti stabiliti dalle direttive comunitarie/regolamenti, della legislazione nazionale e regionale, alle norme tecniche internazionali e nazionali applicabili.

La ditta dovrà garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria delle ambulanze e di tutte attrezzature di proprietà inerenti l’attività di SUEM e di bordo, provvedendo alla tempestiva riparazione e/o sostituzione delle stesse in caso di guasto/avaria, con modello analogo.

L’efficienza degli automezzi, delle apparecchiature e dei presidi, la loro buona conservazione e la manutenzione potranno essere verificate in qualsiasi momento dal direttore del dipartimento di area critica o dai direttori delle u.o.c. di pronto soccorso per l’area di riferimento.

La ditta è tenuta a farsi carico dei costi della manutenzione ordinaria e straordinaria degli automezzi e delle attrezzature forniti.

ART. 12 Locali, arredi e presidi di uso corrente

Il personale dell’appaltatore stazionerà presso i locali di proprietà dell’Azienda U.L.S.S. n. 4. Il materiale ivi presente di proprietà della medesima, così come elencato nell’**Allegato 3**, sarà messo a disposizione della ditta che dovrà assicurarne l’uso corretto, restituendolo a fine servizio, nelle stesse condizioni in cui è stato preso in carico

Al momento della consegna dei locali dovrà essere redatto, in contraddittorio tra le parti, specifico verbale di consegna relativo alle attrezzature ed agli arredi presenti all’interno dei locali.

ART. 13 Clausola sociale e obblighi dell’aggiudicatario nei confronti del personale impiegato nel servizio

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, al presente contratto si applica la clausola sociale di riassorbimento del personale dell'appaltatore uscente, in armonia con l’organizzazione aziendale prescelta dalla ditta e nella misura e nei limiti in cui detto riassorbimento sia compatibile con il fabbisogno richiesto dall’esecuzione del contratto oggetto del presente appalto e con la pianificazione e organizzazione definita dal nuovo aggiudicatario. Nel rispetto di quanto previsto dalla legge e dalla contrattazione collettiva vigente. Detta clausola dovrà essere sottoscritta in sede di produzione di offerta economica per la procedura d’appalto in oggetto, in applicazione dell’art. 100, comma 2, del D.lgs. 50/2016. La stazione appaltante sarà estranea dalla concreta applicazione della clausola in oggetto e non provvederà al rilascio di valutazioni e certificazioni preordinate all’applicazione della presente clausola. Le valutazioni necessarie alla concreta applicazione sono di esclusiva competenza dell’appaltatore subentrante. Allo scopo di consentire ai concorrenti di conoscere i dati del personale da assorbire, di seguito si indicano i dati relativi al personale utilizzato nei contratti in corso di esecuzione e forniti dagli appaltatori uscenti, in data ____2022:

Numero unità	Qualifica	Livello contrattuale	Monte ore/settimanale	Scatti di anzianità	CCNL impiegato

ART. 14 Garanzie assicurative

L’appaltatore risponderà direttamente dei danni provocati alle persone, alle cose, alle strutture interessate, ed a terzi (cose e/o persone) comunque provocati nell’esecuzione del presente appalto che possano derivare da fatto proprio, dal personale o da chiunque chiamato a collaborare.

L’azienda ulss n. 4 sarà esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro dovesse accadere al personale di cui si avvarrà l’appaltatore nell’esecuzione del contratto.

Nelle polizze assicurative dovranno essere specificati eventuali scoperti/franchigie che saranno a carico, esclusivamente, dell’appaltatore e non potranno essere in alcun modo opponibili alla stazione appaltante. Le polizze assicurative (RCT, RCO e RCA) dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- garanzia per il risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti cagionati all’azienda ulss n. 4, connessi all’esecuzione del servizio;
- garanzia per il risarcimento dei danni a terzi derivanti dalle responsabilità dell’appaltatore e di tutti i soggetti, persone fisiche o giuridiche di cui si avvalga;
- garanzia di responsabilità verso il personale dell’appaltatore relativa, in particolare, agli infortuni sul lavoro, ivi comprese la garanzia per viaggi effettuati con qualsiasi mezzo di trasporto del proprio personale, malattie professionali ecc.
- garanzia RCA per ciascuno dei mezzi impiegati per i servizi in questione.

Per ciascuna delle garanzie sopra indicate la copertura assicurativa dovrà prevedere un massimale non inferiore a € 5.000.000,00, con esclusione della copertura RCA che dovrà prevedere, per ciascun mezzo, un massimale non inferiore a € 6.000.000,00 per sinistro, con il limite, per sinistro, non inferiore ad € 5.000.000,00 per danni a persone ed a € 1.000.000,00 per danni a cose

L'appaltatore, prima di iniziare il servizio, dovrà produrre copia di dette polizze di durata corrispondente al vincolo contrattuale, unitamente alle quietanze di pagamento del premio, che dovranno essere presentate all'azienda ulss n.4 con la periodicità prevista dalle polizze stesse onde verificare il permanere della validità dei contratti di assicurazione per tutta la durata del servizio.

La stazione appaltante potrà risolvere il contratto in caso di mancata stipulazione delle polizze, di non conformità delle stesse rispetto a quanto stabilito nel presente articolo o di mancato pagamento dei premi, tale da pregiudicare l'efficacia della copertura assicurativa (clausola risolutiva espressa, art. 1456 del codice civile).

ART. 15 Risoluzione del contratto

L'Azienda Ulss, in caso di inadempimento del fornitore agli obblighi contrattuali, potrà assegnare, mediante comunicazione scritta, un termine non inferiore a 3 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere o per presentare controdeduzioni scritte. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto è risolto di diritto (art. 1454 C.C.).

L'Azienda Ulss potrà, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 1456 C.C. e previa comunicazione scritta al fornitore da effettuarsi a mezzo PEC, risolvere di diritto il contratto nei seguenti casi:

- in caso di frode, grave irregolarità nell'esecuzione del contratto costituita da grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
- nel caso di reiterati ritardi rispetto ai termini previsti dal contratto;
- nel caso in cui fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara;
- in caso di perdita, da parte del fornitore, dei requisiti richiesti dal capitolato speciale di gara, relativamente alle procedure ad evidenza pubblica;
- in caso di cessione del contratto o subappalto non autorizzati;
- in caso in cui le transazioni relative al contratto non vengano effettuate avvalendosi di banche o della società Poste Italiane S.p.A.;
- negli altri casi previsti dal presente Capitolato.

Con riferimento al PPI di Jesolo, dopo il secondo anno di vigenza contrattuale, l'Azienda ULSS si riserva il diritto di risolvere il contratto qualora si renda autonoma nella gestione del servizio, grazie al reclutamento di nuovo personale sanitario a seguito di selezioni ad evidenza pubblica o per riorganizzazione dello stesso.

La risoluzione del contratto non si estende alle prestazioni già eseguite. Con la risoluzione del contratto sorge per l'Azienda Ulss. il diritto di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa, in danno all'impresa inadempiente. All'impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall'Azienda Ulss. rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale mediante incameramento del medesimo e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'impresa, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiti. Nel caso di minor spesa nulla spetta all'impresa inadempiente. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al Codice Civile in materia di risoluzione e di recesso del contratto

ART. 16 Controlli

L'Azienda Ulss si riserva la facoltà di effettuare controlli in modo da verificare che il servizio sia svolto nel rispetto di quanto previsto dal presente capitolato.

Si terrà conto anche delle eventuali segnalazioni degli utenti e dei dipendenti Ulss n. 4 che per ragioni di servizio abbiano rapporti con il servizio in parola.

ART. 17 Verifica di conformità

Per il servizio fornito, il Direttore dell’esecuzione del contratto effettuerà la verifica di conformità in corso di esecuzione contrattuale delle prestazioni eseguite rispetto a quelle pattuite, ai sensi dell’art. 317 del DPR 207/2010.

I controlli saranno effettuati con cadenza adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione delle prestazioni.

La verifica dovrà essere effettuata in presenza della Ditta aggiudicataria e verrà redatto dalle parti apposito verbale.

Il Direttore dell’esecuzione del contratto provvederà a trasmettere al RUP, entro 15 giorni successivi alla data dei controlli, i verbali che riferiscono anche sull’andamento dell’esecuzione contrattuale e sul rispetto dei termini contrattuali, e contengono le osservazioni ed i suggerimenti ritenuti necessari, ferme restando le competenze della Stazione appaltante e del Direttore dell’esecuzione.

ART. 18 Inadempimenti e penali

Qualora dalle attività controllo che si terranno in fase di avvio del servizio, o in seguito a singole segnalazioni di “non conformità” si rilevassero delle inadempienze agli obblighi previsti, l’Azienda U.L.S.S. n. 4, dovrà segnalare, per iscritto alla Ditta Aggiudicataria le criticità rilevate, invitando la stessa a procedere con i necessari riscontri.

In caso di contestazione dell’inadempimento, il Fornitore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, all’Azienda U.L.S.S., nel termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.

Qualora le predette deduzioni non pervengano all’Azienda U.L.S.S. nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Azienda U.L.S.S., a giustificare l’inadempienza, la Ditta dovrà presentare un proprio piano di miglioramento, e nel caso in cui le inadempienze risultassero di particolare gravità, o in presenza di reiterate inadempienze tali da compromettere il regolare andamento del servizio, l’Azienda U.L.S.S. n. 4 potrà procedere con l’applicazione delle penali, nei termini indicati dal presente documento e/o diversamente definite tra le parti in fase di avvio del servizio.

Nello specifico per quanto concerne il computo delle penali l’Azienda Sanitaria potrà applicare al fornitore penali sino a concorrenza della misura massima giornaliera compresa tra 0,3 per mille e 1 per mille dell’importo netto contrattuale, fino ad un massimo pari al 10% del corrispettivo del contratto, secondo quanto previsto dall’art. 113 *bis* Codice Appalti.

In tal caso l’Azienda potrà avvalersi della cauzione definitiva o alle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nel presente capitolato non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

Casi specifici.

Al fine di disciplinare alcune fattispecie di particolare rilievo per l’Azienda U.L.S.S., a titolo esemplificativo e non esaustivo si riportano qui di seguito alcuni possibili inadempimenti e relativa penali.

Eccesso di rilievi sull’obiettivo

Ai fini dell’applicazione della presente penale verranno conteggiati i rilievi afferenti al servizio oggetto del presente capitolato nonché gli inadempimenti afferenti agli obblighi contrattuali non adempiuti nei tempi e nei modi stabiliti dal capitolato e/o dal progetto offerto. Verranno considerati i rilievi formulati per iscritto nel semestre precedente e verrà attivata l’applicazione della penale qualora i rilievi mossi siano uguali o superiori a 4.

Superato tale valore inteso come soglia, l’Azienda Ulss si riserva di applicare una penale pari a € 500,00 per ogni violazione.

Slittamento dell’avvio

In caso di mancato rispetto dell’avvio del contratto si riserva di applicare una penale di € 1.000,00 per ogni giorno di ritardo. In tal caso l’Azienda Ulss si riserva di addebitare i maggiori costi causati dalla risoluzione in colpa, pari alla differenza contrattuale per un semestre di attività, fatte salve le penali già addebitate nonché i maggiori danni.

Mancato invio di comunicazioni relative al personale impiegato

Per il mancato invio, nei termini indicati nel capitolato speciale, dell’elenco del personale impiegato sarà applicata la penale di € 1.100,00 per ogni violazione.

Mancata ottemperanza alle procedure aziendali di natura clinica e/o amministrativa

Ai fini dell’applicazione della presente penale verranno valutate le segnalazioni sul mancato rispetto dei protocolli Aziendali applicati dalla stazione appaltante (ad esempio la partecipazione agli audit di rischio clinico, l’attuazione delle azioni di miglioramento previste in seguito ad audit, la mancata effettuazione di segnalazioni all’AIFA qualora previsto, la mancata segnalazione di patologie in cui vi sia l’obbligo di notifica, protocolli di centralizzazione, comportamento clinico non adeguato all’ambito lavorativo, mancata partecipazione alle riunioni indette dal Direttore di Dipartimento o della UOSD, mancato rispetto delle disposizioni date dagli stessi o dall’Azienda, non conoscenza delle procedure e dei protocolli aziendali qualora interpellati. L’Azienda Ulss si riserva di applicare una penale pari a € 2.000,00 per ogni segnalazione.

Tale penale sarà applicata anche nel caso in cui non vi sia il rispetto del 100% dei referti firmati digitalmente.. È infatti indispensabile che la totalità dei referti sia digitalmente firmata.

Mancato rispetto del segreto d’ufficio e delle norme di tutela della privacy

Trattandosi di un requisito essenziale per l’espletamento del servizio, alla segnalazione del verificarsi del mancato rispetto del segreto, mediante comunicazione scritta, l’Azienda Ulss chiederà l’immediato allontanamento della persona e la sua sostituzione. L’Azienda Ulss si riserva di applicare una penale di € 500,00.

Mancata reperibilità del coordinatore nelle fasce orarie indicate

Ai fini dell’applicazione della presente penale verranno considerate le segnalazioni di mancata reperibilità effettuate dal personale dell’Amministrazione per ogni giorno del servizio.

Per ogni segnalazione a partire dalla seconda, l’Azienda Ulss si riserva di applicare una penale pari ad € 1.100,00.

Interruzione del servizio, violazioni relative a scioperi e cause di forza maggiore

Ai fini dell’applicazione della presente penale verranno considerate le segnalazioni di disservizio effettuate dal personale Aziendale. Per ogni segnalazione l’Azienda Ulss si riserva di applicare una penale pari a € 2.500,00 .

Turn-over del personale

Ai fini dell’applicazione della presente penale verrà considerato il numero delle sostituzioni di personale effettuate su iniziativa del fornitore nel semestre precedente la rilevazione, per i servizi annuali, mentre nel bimestre precedente per i servizi stagionali. Per ogni sostituzione di personale l’Azienda Ulss si riserva di applicare una penale pari a € 500,00, per ogni sostituzione, senza l’autorizzazione dell’Azienda

Non comporteranno l’applicazione di penali:

- eventuali sostituzioni finalizzate ad un miglior funzionamento dei servizi/attività, purché preventivamente condivise e approvate dal Direttore dell’esecuzione del contratto; tali sostituzioni saranno conteggiate ma non contribuiscono al mancato raggiungimento del valore soglia;
- eventuali sostituzioni operate a fronte di dimissioni/licenziamenti, ovvero cause di impossibilità non programmabili, di risorse impegnate nell’erogazione del servizio saranno conteggiate, ma non contribuiscono al mancato raggiungimento del valore soglia purché sia rispettata almeno una delle seguenti condizioni:
 - ciascuna sostituzione deve essere preventivamente condivisa e concordata con il referente dell’Amministrazione;
 - ciascuna dimissione che sia opportunamente documentata.

Mancata ottemperanza delle disposizioni del progetto di manutenzione, sanificazione e sostituzione dei mezzi

Ai fini dell’applicazione della presente penale verrà considerata la segnalazione di disservizio effettuata dal Direttore dell’esecuzione del contratto. Quale valore soglia per l’applicazione della penale verrà considerato n. 2 segnalazioni di disservizio in un mese.

Superato tale valore inteso come soglia, l’Azienda Ulss si riserva di applicare una penale pari a € 1.000,00-.

Agli importi delle penalità sopra indicate saranno aggiunti anche gli oneri derivanti da:

- maggiori spese per acquisti sul libero mercato;
- maggiore costo derivante all’aggiudicazione all’Impresa che segue in graduatoria;
- oneri di natura organizzativa;
- danni di immagine all’esterno della qualità dei servizi forniti dal committente.

Nel caso di accertate gravi violazioni della disciplina in materia di lavoro nonché tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, l’Azienda Ulss provvederà alla segnalazione al Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione al disposto dell’art. 5 della legge 3 Agosto 2007, n. 123.

ART. 19 Procedimento di contestazione dell’inadempimento ed applicazione delle penali

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali stabilite nel precedente articolo, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dall’Azienda Ulss.

In caso di contestazione dell’inadempimento, il Fornitore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, all’Azienda Ulss, nel termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.

Qualora le predette deduzioni non pervengano all’Azienda Ulss nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Azienda Ulss, a giustificare l’inadempimento, potranno essere applicate al Fornitore le penali a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.

L’Azienda Ulss potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente capitolato con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva o alle eventuali altre

garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

L'Azienda Ulss potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del Contratto; il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali previste nel presente Contratto non preclude il diritto a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nel presente capitolato non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

ART. 20 Osservanza della legislazione sulla sicurezza

L'Azienda fornirà all'appaltatore dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui il personale dell'appaltatore dovrà operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione all'attività normalmente esercitata nell'ambiente di lavoro (DUVRI).

L'Azienda e l'appaltatore fornitore si impegnano a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro che possano incidere sulle attività lavorative oggetto dell'appalto.

L'Azienda e l'appaltatore si impegnano a coordinare gli interventi di prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, cooperando ed informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavoratori coinvolti nell'esecuzione delle attività lavorative oggetto dell'appalto. La promozione di tale cooperazione e coordinamento spetta all'Azienda, quale Impresa Appaltante (datore di lavoro committente). L'appaltatore dà atto di essere responsabile dei rischi specifici propri delle attività lavorative oggetto dell'appalto.

Ai fini degli adempimenti previsti dalla D. Lgs. 81/2008 le parti si impegnano a rispettare quanto definito nel DUVRI. Prima dell'inizio delle attività l'Azienda e il Fornitore sottoscriveranno un apposito documento di coordinamento e pianificazione concordata delle operazioni, in ottemperanza a quanto stabilito D. Lgs. 81/2008. Tale documento, che riprenderà i contenuti del Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali, verrà aggiornato e/o modificato, anche su proposta del fornitore, in caso di modifiche o variazioni di carattere tecnico, logistico, organizzativo incidenti sulle modalità realizzative dei lavori e/o di modifiche e variazioni delle modalità operative di effettuazione delle attività lavorative oggetto dell'appalto.

L'Azienda Sanitaria, in ottemperanza all'obbligo di coordinamento e verifica, effettuerà attraverso sopralluoghi svolti dai propri servizi (Tecnico, SPP, MC, ecc.) idonei audit atti a certificare l'ottemperanza di ogni parte contraente di quanto sottoscritto in sede di riunioni di coordinamento.

Ai sensi dell'art. 26, comma 8 del D. Lgs 81/2008, il personale dovrà essere munito ed esporre una tessera di riconoscimento corredata di fotografia e contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

Per la parte di esecuzione contrattuale eventualmente da svolgersi presso la stazione Appaltante, il personale opera sotto l'esclusiva responsabilità della Ditta, anche nei confronti dei terzi. La sorveglianza da parte della Stazione Appaltante non esonera la Ditta dalle sue responsabilità per quanto riguarda l'esatto adempimento dell'appalto, né la responsabilità per danni a cose o persone.

La Ditta è sottoposta a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

La Ditta è obbligata altresì ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti, occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle

risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed, in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria ed applicabile nella località.

Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di sicurezza sul lavoro del D. Lgs. 81/08, l'aggiudicatario dovrà produrre una dichiarazione, sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/00, attestante quanto segue:

- aver individuato il nominativo del responsabile del servizio prevenzione e protezione art. 17;
- aver individuato il nominativo del medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria art. 18;
- aver valutato tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'art. 17;
- l'idoneità alle mansioni specifiche dei propri dipendenti in base a programmi sanitari definiti dal medico competente art. 41;
- di aver provveduto ad informare/formare il proprio personale sui rischi specifici art. 36.

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si rinvia alla normativa vigente in materia di sicurezza.

ART. 21 Scioperi e cause di forza maggiore

Il servizio in appalto è definito di pubblica utilità e pertanto lo stesso non può essere interrotto o sospeso o soppresso in caso di sciopero del personale, così come per cause di forza maggiore, l'appaltatore deve impegnarsi a garantire la presenza di idonei operatori in numero adeguato all'assolvimento del servizio.

L'interruzione, sospensione o soppressione ingiustificata di un servizio di pubblica utilità comporta responsabilità penale ex art. 331 del Codice Penale e risoluzione del contratto ex art. 1456 del Codice Civile.

ART. 22 Cauzione definitiva

La Ditta aggiudicataria, a garanzia dell'esatto e completo adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento degli obblighi stessi, nonché del rimborso delle somme che l'Azienda Sanitaria abbia eventualmente pagato in più durante l'esecuzione della fornitura, dovrà costituire a favore dell'Azienda Ulss - entro 15 giorni dalla richiesta - il deposito cauzionale definitivo di cui all'art. 103 D. Lgs. 50/2016.

Il deposito cauzionale definitivo è mantenuto nell'ammontare stabilito per tutta la durata del contratto e, pertanto, va reintegrato qualora l'Amministrazione appaltante medesima effettui su di esso prelevamenti per fatti connessi all'incompleto e irregolare adempimento degli obblighi contrattuali. Ove ciò non avvenga entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della lettera di richiesta dell'Azienda Ulss interessata, sorge in quest'ultima la facoltà di risolvere il contratto. Sono fatte salve le azioni per il risarcimento dei conseguenti danni subiti (art. 1382 c.c.).

L'importo sarà ridotto su richiesta dell'aggiudicatario ai sensi di quanto disposto all'art. 93, comma 8, del D. Lgs. 50/2016. Per fruire del beneficio, l'operatore economico dovrà segnalare il possesso del requisito, e lo dovrà documentare producendo copia dichiarata conforme all'originale ai sensi degli articoli 18 e 19 del D.P.R.445/2000, della certificazione dichiarata.

Si precisa inoltre che: a) in caso di partecipazione in RTI e/o consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. e) del D. Lgs. n. 50/2016, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui tutte le imprese che lo costituiscono siano in possesso della predetta certificazione, attestata da ciascuna impresa secondo le modalità sopra previste; b) in caso di partecipazione in Consorzio di cui alle lettere b) e c) dell'art. 45 comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, il concorrente può godere del beneficio della

riduzione della garanzia solo nel caso in cui il Consorzio sia in possesso della predetta certificazione.

La predetta garanzia potrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Si dovrà riportare la formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione art. 1944 del Codice Civile nei riguardi dell'Impresa obbligata e la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del C.C. Se il deposito è costituito mediante polizza fideiussoria o atto di fidejussione, si dovrà, inoltre, inserire il formale impegno del fideiussore a pagare la somma garantita entro 15 giorni dal ricevimento di semplice richiesta scritta.

La mancata costituzione della suddetta garanzia determina la revoca dell'aggiudicazione e l'acquisizione della cauzione provvisoria.

Il deposito dovrà ritenersi svincolato, solo dopo l'esecuzione completa e regolare di tutti gli obblighi contrattuali, fatto salvo quanto stabilito nel citato art. 103 del D. Lgs. 50/2016.

Il deposito dovrà ritenersi svincolato, decorsi 24 mesi dal rilascio del certificato di verifica di conformità.

ART. 23 Pagamenti

Il pagamento del corrispettivo, sarà disposto, da parte della Stazione appaltante a seguito di presentazione di regolare fattura. La fatturazione dovrà avvenire con cadenza mensile posticipata.

All'appaltatore verrà pagato un importo pari al prezzo offerto in sede di gara, inteso come costo ad equipaggio distinto per ciascun PPI o postazione. Per il servizio opzionale dei lotti 2A e 2B la fatturazione sarà calcolata sul costo orario.

La Ditta aggiudicataria nei rapporti con la Stazione Appaltante dovrà procedere all'emissione ed alla trasmissione delle fatture in forma elettronica, nei termini e modalità previsti dalla normativa in vigore e di seguito richiamati.

L'amministrazione non potrà accettare le fatture emesse o trasmesse in forma cartacea né potrà procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all'invio in forma elettronica.

L'IVA non sarà applicata in quanto trattasi di servizi che in applicazione della normativa vigente in materia, sono esenti dall'applicazione di tale imposta.

Le fatture pervenute saranno esaminate al fine di accertare la rispondenza del servizio effettuato con quanto effettivamente fatturato.

Ai fini della fatturazione, l'appaltatore dovrà preventivamente inviare, entro il 5 del mese successivo, a mezzo e-mail, all'indirizzo comunicato dal Direttore dell'esecuzione del contratto, il report mensile relativo al servizio prestato, distinto per ciascun punto di primo intervento o postazione, nel quale siano indicate le informazioni che seguono:

- modulazione di equipaggio impiegato con indicazione del costo giornaliero del turno
- giorni di durata del servizio nel mese considerato

Successivamente l'Impresa dovrà emettere e trasmettere la relativa fattura elettronica intestata all'Azienda Ulss n. 4 Veneto Orientale, nel rispetto delle specifiche tecniche reperibili nel sito <http://www.fatturapa.gov.it/>.

Al fine del rispetto degli obblighi descritti in premessa, per indirizzare correttamente le fatture emesse, dovrà essere utilizzato il Codice Univoco Ufficio UFMA9N, reperibile anche nel sito www.indicepa.gov.it. Inoltre, nella fattura dovrà essere indicato il relativo CIG e l'esenzione dall'aliquota IVA.

Il pagamento del corrispettivo sarà disposto da parte di questa Azienda Ulss, previa verifica dei dati contenuti nel suddetto elenco, a seguito di presentazione di regolare fattura.

I pagamenti delle fatture saranno effettuati, ai sensi dell’art. 4 del D. Lgs. n. 231/2002, a 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura. Per quanto riguarda gli interessi moratori troverà applicazione quanto disposto dal D. Lgs. 231/2002.

Qualora si verificassero contestazioni, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza.

L’Azienda Sanitaria, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma restando l’applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al fornitore cui sono state contestate inadempienze nell’esecuzione del servizio, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (art. 1460 C.C.).

Resta inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi di pagamento dei corrispettivi dovuti, l’appaltatore potrà sospendere il servizio e, comunque, le attività previste nel contratto; qualora l’appaltatore si rendesse inadempiente a tale obbligo il contratto si potrà risolvere di diritto, mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi a mezzo PEC o con lettera raccomandata A.R. da parte dell’Ulss.

L’affidatario della fornitura assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 13.08.2010 n. 136.

Qualora le transazioni relative al contratto non vengano effettuate avvalendosi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. il contratto dovrà considerarsi risolto.

ART. 24 Trattamento dei dati

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, si provvede all’informativa di cui al comma 1 dello stesso articolo facendo presente che i dati personali forniti dalle imprese saranno raccolti presso l’Azienda Ulss n. 4 Veneto Orientale, per le finalità inerenti la gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente per l’attività contrattuale e la scelta del contraente. Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione, conservazione) svolto con strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, può avvenire sia per finalità correlate alla scelta del contraente e all’instaurazione del rapporto contrattuale che per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. L’impresa dovrà espressamente rilasciare l’autorizzazione al trattamento dei dati personali. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di gara, pena l’esclusione; con riferimento al vincitore il conferimento è altresì obbligatorio ai fini della stipulazione del contratto e dell’adempimento di tutti gli obblighi ad esso conseguenti ai sensi di legge. La comunicazione dei dati conferiti a soggetti pubblici o privati sarà effettuata solo nei casi e con le modalità di cui all’art. 19 del D. Lgs. 196/03.

In relazione al trattamento dei dati conferiti l’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/03 tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di far rettificare, aggiornare, completare e dati erronei, incompleti o inoltrati in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Tali diritti potranno essere esercitati nei confronti del Direttore dell’uoc provveditorato economato gestione della logistica, piazza De Gasperi n. 5 – San Donà di Piave (VE), titolare del trattamento.

ART. 25 Responsabile esterno del trattamento dei dati

1. Nell’ambito dell’attività oggetto del contratto, l’appaltatore potrà venire a conoscenza e trattare dati comuni e sensibili relativi ai servizi offerti agli utenti della stazione appaltante.
2. L’appaltatore, pertanto, ai sensi dell’art. 29 del Codice in materia di protezione dei dati personali, è nominato Responsabile del trattamento dei dati, per gli adempimenti previsti nel contratto, nei limiti e per la durata dello stesso. In casi particolari, e previa accurata verifica delle relative condizioni, l’appaltatore potrà rivestire il ruolo di Titolare del trattamento.

3. I dati personali oggetto del trattamento sono strettamente necessari per adempiere al contratto stesso.
4. L'appaltatore, in qualità di Responsabile del trattamento dei dati, ha il compito e la responsabilità di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle disposizioni della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (inclusi i provvedimenti del Garante) e di osservare scrupolosamente quanto in essa previsto, nonché le istruzioni impartite dal Titolare del trattamento.

Il Responsabile esterno del trattamento dovrà assolvere, in particolare, i seguenti compiti, indicati a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- garantire la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti, dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione ed imporre l'obbligo di riservatezza a tutte le persone che, direttamente e/o indirettamente, per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza di informazioni riservate;
- utilizzare i dati solo per le finalità connesse allo svolgimento dell'attività oggetto del contratto, con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione. Il Responsabile esterno non produce copie dei dati personali e non esegue nessun tipo di trattamento che non sia attinente allo scopo dei servizi offerti; non potrà, inoltre, diffondere, né comunicare, dati oltre ai casi previsti nel contratto o necessari per l'adempimento dello stesso. In nessun caso il Responsabile esterno acquisisce la proprietà intellettuale di dati e informazioni trattati nell'ambito di svolgimento del contratto;
- adottare preventive misure di sicurezza atte ad eliminare o, comunque, a ridurre al minimo, qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 31 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196;
- adottare e rispettare tutte le misure di sicurezza previste dagli articoli 33, 34, 35 e 36 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi indicati nell'art. 31 e analiticamente specificate nell'allegato B ("Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza") del citato decreto. Qualora, ai sensi delle norme concernenti le misure minime di sicurezza, risulti necessario un adeguamento delle stesse, il Responsabile esterno provvede, nei termini di legge, al relativo adeguamento, senza alcun costo per la stazione appaltante;
- individuare, per iscritto, le persone Incaricate del trattamento e fornire loro le istruzioni relative alle operazioni da compiere, affinché il trattamento avvenga in conformità alla legge, per gli scopi e le finalità previste in contratto e nel rispetto delle misure minime di sicurezza idonee a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito, previste dal Codice e delle disposizioni impartite dal Titolare. Vigilare sulla corretta osservanza delle istruzioni impartite;
- rispettare le istruzioni e le procedure in materia di privacy, adottate dall'Azienda Ulss per garantire la sicurezza dei dati personali; in particolare, qualora gli Incaricati del Responsabile esterno accedano, per esigenze di servizio, alle sedi o al sistema informativo del Titolare, il Responsabile esterno risponderà di eventuali violazioni ai sensi dell'art. 2049 del codice civile;
- provvedere alla formazione degli Incaricati del trattamento;
- verificare annualmente lo stato di applicazione del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196;
- adempiere agli obblighi relativi alla riservatezza, alla comunicazione ed alla diffusione dei dati personali anche dopo che l'incarico è stato portato a termine o revocato;
- comunicare, tempestivamente, al Titolare, le eventuali richieste degli interessati all'accesso, alla rettifica, all'integrazione, alla cancellazione dei propri dati, ai sensi dell'art. 7 (diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196;

- avvisare, tempestivamente, il Titolare qualora ricevesse ispezioni o richieste di informazioni, documenti od altro, da parte del Garante, in merito ai trattamenti effettuati per la stazione appaltante;
- fornire al Titolare, a semplice richiesta e secondo le modalità indicate da quest'ultimo, i dati e le informazioni necessari per consentire, allo stesso, di svolgere una tempestiva difesa in eventuali procedure instaurate davanti al Garante o all'Autorità Giudiziaria e relative al trattamento dei dati personali connessi all'esecuzione del contratto in vigore tra le parti;
- consentire che il Titolare – come imposto dalla normativa – effettui verifiche periodiche in relazione al rispetto delle presenti disposizioni;
- comunicare al Titolare, del trattamento qualsiasi disfunzione possa in qualche modo compromettere la sicurezza dei dati.

Si precisa che tale nomina sarà valida per il tempo necessario ad eseguire le operazioni affidate dal Titolare e si considererà revocata a completamento dell'incarico. All'atto della cessazione delle operazioni di trattamento, il Responsabile esterno dovrà restituire tutti i dati personali del Titolare, a quest'ultimo, e provvedere ad eliminare definitivamente dal proprio sistema informativo, e dagli archivi cartacei, i medesimi dati o copie degli stessi, dandone conferma per iscritto al Titolare.

Il Titolare e il Responsabile esterno si mantengono vicendevolmente indenni per qualsiasi danno, incluse le spese legali, che possa derivare da pretese, avanzate nei rispettivi confronti a seguito dell'eventuale illiceità o non correttezza delle operazioni di trattamento che siano imputabili a fatto, comportamento od omissione dell'altro.

ART. 26 Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

La Ditta aggiudicataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione all'Azienda Ulss ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Venezia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore o subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Nei termini previsti dall'art. 3 comma 7 della L. 136/2010 la Ditta dovrà comunicare al Servizio economico finanziario dell'Azienda Ulss i seguenti dati:

- 1) estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- 2) le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- 3) ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Il mancato rispetto dell'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari così come disposto dalla L. 136/2010 determinerà ai sensi dell'art. 1456 del C.C. la risoluzione del contratto.

ART. 27 Obblighi previsti dal codice di condotta dei dipendenti pubblici, di cui al d.p.r. 62/2013

La "Ditta Aggiudicataria", con riferimento alle prestazioni relative al servizio in questione, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", ai sensi dell'articolo 2, comma 3, dello stesso D.P.R..

La "Ditta Aggiudicataria" si impegna, pertanto, a darne la massima diffusione a tutti i collaboratori che a qualunque titolo sono coinvolti nell'esecuzione del servizio in questione.

La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e sopra richiamati, costituisce causa di risoluzione del contratto.

ART. 28 Obblighi di cui all'art. 53, comma 16 ter D. Lgs. n. 165/2001 "incompatibilità"

ex dipendenti della pubblica amministrazione"

L'aggiudicatario dovrà sottoscrivere il contratto contenente la clausola attestante, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter del D. Lgs. 165/2001 e del Piano Nazionale Anticorruzione, approvato con delibera dell'A.N.A.C. (già CIVIT) n. 72 dell'11 settembre 2013, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni nei confronti del medesimo aggiudicatario, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

La violazione degli obblighi sopra richiamati costituisce causa di risoluzione del contratto.

ART. 29 Obbligo di osservanza dei protocolli di legalità e dei patti di integrità

Al presente affidamento si applicano le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione Veneto in data 7 settembre 2015, approvato dalla Giunta regionale con Deliberazione n. 1036 del 4 agosto 2015 ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, consultabile sul sito della Giunta Regionale: (<http://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita>).

L'appaltatore si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al suddetto Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Il contratto è risolto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. In tal caso, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della Stazione Appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

L'appaltatore si impegna ad inserire nel contratto di subappalto o in altro subcontratto di cui all'Allegato 1, lett. a) del "Protocollo di legalità", una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata ed automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell'autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. L'appaltatore si obbliga altresì ad inserire nel contratto di subappalto o nel subcontratto una clausola che preveda l'applicazione a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche di una penale nella misura del 10% del valore del subappalto o del subcontratto, salvo il maggior danno, specificando che le somme provenienti dall'applicazione delle penali saranno affidate in custodia all'appaltatore e destinate all'attuazione di misure incrementali della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura.

L'Azienda Sanitaria si riserva di valutare le cc.dd. "informazioni supplementari atipiche" – di cui all'art. 1 septies del Decreto Legge 6 settembre 1982, n. 629 (Misure urgenti per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa), convertito nella legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive integrazioni – ai fini del gradimento dell'impresa sub-affidataria, per gli effetti di cui all'art. 11, comma 3, del D.P.R. n. 252/1998.

ART 30 Stipulazione del contratto

Successivamente all'aggiudicazione definitiva saranno stipulati specifici contratti in forma di scrittura privata in formato elettronico, che saranno soggetti a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del D.P.R. 131/1986.

In caso di urgenza, l’Azienda Ulss n. 4 “Veneto Orientale” nelle more della stipula dei contratti, potrà disporre, l’anticipata esecuzione degli stessi, ai sensi dell’art. 32 del D. Lgs. 50/2016. Nel caso in cui la ditta aggiudicataria si sciogla dal vincolo dell’aggiudicazione e, conseguentemente, non stipuli il contratto, l’Azienda Ulss n. 4 si riserva la facoltà di scorrere la graduatoria definitiva di gara, al fine di individuare il nuovo offerente affidatario. L’Azienda Ulss n. 4 si riserva, altresì, la facoltà di scorrere la graduatoria nel caso in cui l’aggiudicatario receda dal contratto.

ART. 31 Spese contrattuali, imposte e tasse

Sono a carico dell’Impresa aggiudicataria tutte le spese inerenti alla eventuale registrazione del contratto, oltre a tasse o imposte che dovessero anche in avvenire colpire il contratto, ad esclusione dell’imposta sul valore aggiunto che rimane a carico dell’Azienda Ulss.

Ai sensi dell’art. 5 del D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del 2 dicembre 2016 le spese per la pubblicazione del bando e avviso di aggiudicazione sulla G.U.R.I., e su almeno due quotidiani nazionali e almeno due quotidiani locali saranno rimborsate alla Stazione Appaltante dall’aggiudicatario, entro 60 giorni dall’aggiudicazione.

ART. 32 Recesso unilaterale

L’Azienda Sanitaria potrà in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 giorni, da comunicarsi al fornitore con PEC o lettera raccomandata A.R., recedere dal contratto ai sensi dell’art. 1373 C.C., così come previsto dall’art. 21-sexies L. 241/90.

L’Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di recedere anticipatamente il contratto, con preavviso di almeno 30 giorni, nel caso in cui venga attivata analoga fornitura regionale centralizzata, o di Area Vasta, o Consip.

ART. 33 Foro esclusivo

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Venezia.

In ogni caso - nelle more dell’eventuale giudizio dell’autorità giudiziaria – l’appaltatore non potrà sospendere o interrompere il servizio, pena l’incameramento della cauzione definitiva posta a garanzia del servizio e fatta salva la possibilità per l’Azienda Ulss di rivalersi per gli eventuali ulteriori danni subiti.

ART. 34 Norme e condizioni finali

Il contratto non conterrà la clausola compromissoria.

La Stazione Appaltante si riserva di comunicare con le Ditte mediante una delle modalità indicate all’art. 52 D. Lgs. 50/2016.

Per ogni altra qualsiasi norma non espressamente dichiarata o contenuta nel Disciplinare e Capitolato di gara, valgono le norme vigenti in materia di pubblici servizi e forniture, nonché le norme del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.